

Atto n. 08/06

**OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE E DI SEPARAZIONE CONTABILE
(*UNBUNDLING*) PER LE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS**

Documento per la consultazione

16 marzo 2006

Premessa

Il presente documento per la consultazione, che si inserisce nel procedimento avviato con la deliberazione n. 127/05, espone le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione.

Il documento per la consultazione espone gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina di cui alle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 del 21 dicembre 2001 e viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. Il presente documento riporta gli schemi generali dei conti annuali separati (inclusa la versione semplificata). L'elaborazione di dettaglio di tali schemi, in primo luogo con riferimento alle voci di conto economico, sarà condotta parallelamente al periodo di consultazione anche nell'ambito del Gruppo di lavoro informale con i rappresentanti delle principali associazioni dei soggetti regolati, che già ha contribuito a formare gli orientamenti espressi nel presente documento.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 26 aprile 2006.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe*

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: **tariffe@autorita.energia.it**
sito internet: **www.autorita.energia.it**

1. Introduzione e sintesi delle proposte.....	4
PARTE I	8
Quadro normativo, separazione amministrativa e contabile e stato di applicazione delle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01	8
2. Quadro normativo	8
3. Separazione amministrativa	11
4. Separazione contabile	14
5. Stato di applicazione delle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 ed esigenze di affinamento della disciplina	16
PARTE II	18
Riforma della disciplina in materia di separazione amministrativa e contabile	18
6. Finalità della riforma e orientamenti generali.....	18
7. Separazione funzionale	22
8. Separazione contabile	29
9. Analisi contabile	37
PARTE III	39
Attività e comparti	39
10. Perimetrazione di attività e comparti	39
11. Struttura dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise.....	50
PARTE IV	56
Applicazione della nuova disciplina di unbundling	56
12. Principi contabili: bilancio civilistico e <i>IAS/IFRS</i>	56
13. Revisione dei conti annuali separati.....	59
14. Ambiti di applicazione della separazione funzionale e della separazione contabile e semplificazione	61
15. Nota di commento all' <i>unbundling</i> contabile.....	65
16. Rapporti infragruppo.....	67
17. Schemi per i conti annuali separati	68
18. Conti annuali separati consolidati	69
19. Termini di presentazione dei conti annuali separati e modalità applicative della delibera.70	
20. Decorrenza degli obblighi di separazione funzionale e degli obblighi di separazione contabile.....	70

1. Introduzione e sintesi delle proposte

- 1.1 La regolamentazione in materia di separazione amministrativa e contabile per le imprese del settore elettrico e del gas, attualmente disciplinata dalle deliberazioni 21 dicembre 2001, n. 310/01 e n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01 e deliberazione n. 311/01), riveste un ruolo di assoluta centralità ai fini dell'adempimento del mandato legislativo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), fornendo le basi informative per le attività di regolazione economica, di supporto allo sviluppo della concorrenza e di vigilanza nei settori di competenza.
- 1.2 Con deliberazione del 27 giugno 2005, n. 127/05 (di seguito: deliberazione n. 127/05), l'Autorità, in vista di una revisione delle richiamate deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di separazione contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione.
- 1.3 La deliberazione n. 127/05 prevede che, nell'ambito dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge n. 481/95, nonché dai decreti legislativi n. 79/99 e n. 164/00, per la formazione dei suddetti provvedimenti si tenga conto:
- dell'armonizzazione delle delibere con i principi contenuti nelle direttive europee n. 2003/54/CE e n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva n. 2003/54/CE e direttiva n. 2003/55/CE) relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas, che hanno abrogato rispettivamente le direttive 96/92/CE e 98/30/CE;
 - dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega al Governo prevista dalla legge n. 62/05 (di seguito: legge comunitaria 2004) ai fini del recepimento nell'ordinamento nazionale delle richiamate direttive;
 - delle modifiche della disciplina riguardante le società per azioni introdotte dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 6/03, con particolare riferimento al contenuto del bilancio di esercizio e dei suoi allegati;
 - dell'esigenza di una sistemazione più organica e omogenea delle disposizioni in materia di separazione contabile e amministrativa per i soggetti che operano nei settori del gas e dell'energia elettrica.
- 1.4 Gli orientamenti espressi nella deliberazione n. 127/05 sono declinati in termini più specifici ed operativi nel presente documento per la consultazione. Essi si ricollegano sia

all'opportunità che per alcuni servizi della filiera energetica si vada verso una separazione proprietaria delle rispettive attività, sia alle principali finalità perseguite tramite l'introduzione di regole di separazione amministrativa e contabile nei settori dell'energia elettrica e del gas:

- garantire la neutralità della gestione delle reti e, più in generale, delle infrastrutture gestite in concessione ovvero essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, richiedendo una organizzazione delle imprese e dei gruppi societari proprietari e gestori di tali infrastrutture che, anche durante l'eventuale transizione verso la separazione proprietaria tuteli l'indipendenza della gestione delle medesime rispetto agli interessi degli operatori degli altri segmenti delle filiere dell'energia elettrica e del gas, ed in particolare di quelli operanti in segmenti liberalizzati;
- garantire, tramite una corretta e trasparente disaggregazione e imputazione dei valori economici e patrimoniali alle attività, l'assenza di sussidi incrociati tra attività, in particolare tra quelle soggette a regolamentazione tariffaria e quelle operate in mercati non soggetti a regolamentazione tariffaria, ovvero in via di liberalizzazione;
- garantire un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, con particolare attenzione alla struttura dei costi, coerente con le finalità di regolazione stabilite dalla legge n. 481/95, in materia di promozione della concorrenza e dell'efficienza, nonché di definizione di un sistema tariffario certo e trasparente.

1.5 L'Autorità, vista la centralità della materia, ritiene utile un'azione di aggiornamento e miglioramento della vigente regolazione in materia di separazione amministrativa e contabile, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria, che tenga conto dell'evoluzione organizzativa, competitiva e regolamentare dei settori dell'energia elettrica e del gas. Tale azione, peraltro, non può prescindere dall'esperienza derivante dall'applicazione della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99, e delle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01.

1.6 La revisione della disciplina attualmente prevista dalle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01, ferma restando la necessità di garantire la piena coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale, mira a garantire un equilibrio tra le finalità regolatorie sopra richiamate e l'onere amministrativo e gestionale posto in capo alle imprese, superando, per quanto possibile, le difficoltà applicative evidenziate dagli operatori.

1.7 Il presente documento per la consultazione illustra, nella sua prima parte, l'evoluzione normativa a livello comunitario, legislativo nazionale e regolamentare della disciplina della

separazione amministrativa e contabile nel settore dell'energia elettrica e del gas ed analizza lo stato di applicazione delle deliberazioni dell'Autorità n. 310/01 e n. 311/01. Nelle parti successive vengono descritti gli orientamenti dell'Autorità in vista della revisione della regolamentazione in materia. In estrema sintesi si prevede:

- la revisione del concetto di separazione amministrativa delle attività, come attualmente declinato nelle delibere dell'Autorità e inteso come gestione delle attività come se le stesse fossero svolte da imprese separate, in favore del concetto di separazione funzionale, maggiormente focalizzato sull'indipendenza e la "neutralità" delle attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione¹ rispetto alle altre attività, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale e gestionale e della disponibilità di informazioni commercialmente sensibili. Tale impostazione, destinata ad essere applicata anche nel caso esista già una separazione giuridica delle attività, trova fondamento in primo luogo nel modello individuato dalle direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE e dal documento della Direzione generale per l'energia e i trasporti della Commissione europea, "*Note of DG energy & transport on directives 2003/54/EC and 2003/55/EC on the internal market in electricity and natural gas*"²;
- l'obbligo per tutte le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas di separare contabilmente le attività dei due settori, fatta salva la previsione di criteri di semplificazione per le imprese di minore dimensione;
- l'adozione di un modello di separazione contabile che – senza richiedere la creazione di tante contabilità generali quante sono le attività – assicuri comunque, in coerenza con i modelli organizzativi adottati dalle imprese e attraverso il ricorso ad appositi strumenti quali la contabilità analitica, la significatività dei rendiconti a livello di ogni singola attività;
- la creazione di un modello unificato di conti annuali separati per i due settori, che risponda alla crescente necessità di armonizzazione della regolamentazione dei medesimi;
- un Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la separazione funzionale e contabile nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- la previsione di modalità di rendicontazione semplificata a livello di comparto, basata su analisi di tipo contabile;

¹ Ci si riferisce alle seguenti attività: distribuzione, trasmissione, misura e dispacciamento nel settore dell'energia elettrica; distribuzione, trasporto, misura, stoccaggio e GNL nel settore del gas naturale.

² Documento disponibile consultando il sito della Direzione generale dell'energia e dei trasporti al seguente indirizzo internet: http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/legislation/notes_for_implementation_en.htm

- l'esclusione dalla separazione contabile delle voci patrimoniali ed economiche di natura tributaria, finanziaria, straordinaria e di quelle relative al patrimonio netto;
- una più precisa definizione del contenuto e del perimetro delle attività e dei comparti, con una maggiore armonizzazione tra i due settori;
- la pubblicazione di un manuale operativo per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di separazione funzionale e contabile.

PARTE I

Quadro normativo, separazione amministrativa e contabile e stato di applicazione delle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01

2. Quadro normativo

2.1 L'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95, che ha introdotto norme per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, assegna all'Autorità il mandato di emanare direttive per la separazione contabile e amministrativa che consentano di evidenziare separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalle convenzioni, verificando i costi delle singole prestazioni al fine di assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione, garantendo altresì un confronto con i costi di servizi analoghi in altri Paesi e la pubblicità dei dati raccolti.

Settore energia elettrica

2.2 Il capitolo VI della direttiva europea 96/92/CE (ora abrogata con direttiva 2003/54/CE, come meglio indicato al paragrafo 2.11 e seguenti), recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha introdotto norme in materia di separazione e trasparenza della contabilità delle imprese elettriche. In particolare l'articolo 14 della direttiva prevedeva che le imprese elettriche sottoponessero a revisione e pubblicassero i loro conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 78/660/CEE; inoltre prevedeva che le stesse imprese tenessero, nella loro contabilità interna, conti separati per le attività del settore elettrico e, se del caso, consolidassero quelli relativi ad attività non elettriche, come se tali attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza.

2.3 Il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE, all'articolo 1, comma 4, ha ribadito che la separazione contabile e amministrativa deve essere considerata come prerequisito perché un soggetto che svolge attività di trasmissione e di distribuzione possa svolgere contemporaneamente attività diverse nel settore dell'energia elettrica o assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in

altri comparti produttivi. Inoltre all'articolo 9, comma 7, ha stabilito l'obbligo per i soggetti proprietari di impianti di distribuzione che alimentino più di 300.000 clienti finali di costituire una o più società per azioni, alle quali trasferire esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. Successivamente, la legge 23 agosto 2004, n. 239, ha riformulato la suddetta previsione disponendo che "i soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società".

- 2.4 In coerenza con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 79/99, l'Autorità ha emanato la deliberazione 11 maggio 1999, n. 61/99, contenente "Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione".
- 2.5 L'Autorità ha successivamente semplificato e aggiornato la deliberazione n. 61/99 adottando la deliberazione n. 310/01, "Semplificazione e aggiornamento della delibera n. 61/99, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione".

Settore gas

- 2.6 Il capitolo V della direttiva europea 98/30/CE (ora abrogata con direttiva 2003/55/CE, come meglio indicato al paragrafo 2.11 e seguenti), recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, prevedeva norme in materia di separazione e trasparenza della contabilità delle imprese del gas naturale. In particolare l'articolo 13 della richiamata direttiva prevedeva che le imprese del gas naturale sottoponessero a revisione e pubblicassero i loro conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 78/660/CEE; inoltre prevedeva che le stesse imprese tenessero nella loro contabilità interna, conti separati per le loro attività del settore del gas naturale e, se del caso, consolidassero quelli relativi ad attività non gas, come se tali attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza.
- 2.7 Il contesto normativo nazionale di riferimento in materia di separazione contabile e amministrativa nel settore del gas è, invece, costituito dall'articolo 41 della legge 17 maggio

1999, n. 144/99 e dall'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00).

2.8 Con riferimento alla separazione contabile e societaria delle imprese del gas naturale, l'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00 richiede, a partire dall'1 gennaio 2002:

- a. la separazione societaria dell'attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività del settore del gas ad eccezione dell'attività di stoccaggio;
- b. la separazione societaria dell'attività di stoccaggio da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di trasporto e dispacciamento;
- c. la separazione contabile e gestionale dell'attività di stoccaggio dall'attività di trasporto e dispacciamento;
- d. la separazione societaria dell'attività di distribuzione da tutte le altre attività del settore del gas;
- e. la possibilità di effettuare l'attività di vendita unicamente da parte di società che non svolgono nel settore gas altre attività ad eccezione dell'importazione, dell'esportazione, della coltivazione e dell'attività di cliente grossista.

2.9 Coerentemente con il decreto legislativo 164/00 l'Autorità ha emanato la deliberazione n. 311/01, "Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione".

2.10 L'articolo 18, comma 1, della delibera n. 311/01 prevede che i soggetti che operano nella distribuzione, misura e vendita di gas diversi da gas naturale e non svolgono alcuna attività nel settore del gas naturale, siano esenti dagli obblighi di separazione contabile e certificazione previsti nella direttiva. Tali soggetti sono tuttavia tenuti ad inviare all'Autorità, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto in cui siano riportati ricavi, costi diretti ed indiretti, immobilizzazioni tecniche e alcuni dati fisici afferenti lo svolgimento del servizio effettuato mediante reti canalizzate in regime di concessione.

Recente evoluzione normativa

2.11 Le direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE, che verranno analizzate al successivo capitolo 6, relative, rispettivamente, a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e per il mercato del gas naturale, hanno abrogato e sostituito le direttive 96/92/CE e 98/30/CE.

2.12 Le citate direttive sono in via di recepimento nell'ordinamento nazionale ai sensi di quanto disposto dalla legge comunitaria 2004, ove è tra l'altro previsto che in sede di recepimento:

- venga promossa una effettiva concorrenza nel mercato del gas, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;
- venga assicurata ai clienti del servizio elettrico un'informazione chiara sulle condizioni della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica.

3. Separazione amministrativa

Il settore energia elettrica

- 3.1 L'Autorità, in data 7 maggio 1998, ha reso disponibile il documento per la consultazione contenente le *“Linee guida per la separazione amministrativa e contabile dei soggetti operanti nel settore elettrico”*. Al paragrafo 2.1 di detto documento si chiariva che, un sistema di separazione amministrativa identifica nell'ambito di ogni impresa distinte entità operative, denominate attività, e assegna a ciascuna di queste la connotazione di impresa separata nel contesto dello stesso soggetto giuridico e la responsabilità di gestione del patrimonio e di rendicontazione periodica ed annuale. Il medesimo paragrafo 2.1 specificava, a titolo puramente esemplificativo, che l'approvvigionamento di beni e servizi dall'interno o dall'esterno dovrà tenere conto del criterio della minimizzazione dei costi.
- 3.2 Attraverso la separazione amministrativa si sarebbe dovuta replicare la situazione di società separate che agiscono massimizzando i benefici derivanti dall'interazione con altri soggetti all'interno della propria arena competitiva, puntando alla massimizzazione del proprio profitto. Nello stesso documento di consultazione venivano definiti i compiti e le responsabilità del gestore delle singole attività, che dovevano essere simili a quelli del responsabile dell'amministrazione economica di un'impresa, essendo l'obiettivo dell'attività amministrata quello di porsi in posizione concorrenziale sul mercato.
- 3.3 I compiti del gestore delle singole attività erano riconducibili a:
- definizione della struttura organizzativa;
 - definizione delle relazioni riguardo ai flussi in entrata ed uscita di beni e servizi;

- applicazione e verifica dell'applicazione di parametri di prezzo-costo e prezzo-ricavo definiti dall'Autorità;
- applicazione e verifica dell'applicazione dei parametri per l'attribuzione di quote di costi o di ricavi comuni non direttamente attribuibili;
- vigilanza sulla dinamica complessiva dei rapporti economici e finanziari;
- obbligo di informare il legale rappresentate del soggetto giuridico, di cui fa parte l'attività amministrata, di eventi e situazioni che possano considerarsi generatori di effetti distorsivi dei risultati economici;
- predisposizione dello stato patrimoniale e del conto economico dell'attività.

3.4 Le responsabilità del gestore delle singole attività dovevano riguardare:

- la gestione economica dell'attività e dei correlati risultati economici;
- il controllo di gestione;
- l'informazione tecnica, economica e finanziaria all'Autorità;
- gli obblighi di servizio pubblico.

3.5 In esito alla consultazione e in coerenza con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 79/99, l'Autorità ha emanato la deliberazione n. 61/99, limitatamente al settore dell'energia elettrica, nella cui relazione tecnica sono stati identificati i seguenti obiettivi:

- mantenere separate sotto il profilo amministrativo - gestionale le attività delle imprese integrate operanti nel settore, in modo da evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni alla concorrenza, promuovendo l'efficienza e adeguati livelli di qualità dei servizi;
- rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti giuridici operanti nel settore dell'energia elettrica, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali;
- fornire all'Autorità il supporto informativo di base per esercitare le funzioni di regolazione assegnate dal legislatore, consentendo la verifica dei costi delle prestazioni e assicurando la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta.

3.6 Sempre nella relazione tecnica della deliberazione n. 61/99 è indicato che per il raggiungimento di tali obiettivi viene richiesta l'adozione di una struttura organizzativa disaggregata in unità amministrative identificate nelle attività. Dette unità devono essere dotate di autonomia gestionale, riproducendo quelle configurazioni che la dottrina dell'organizzazione aziendale definisce come "strutture divisionali".

3.7 Coerentemente con l'articolo 6 della direttiva è richiesto che le attività debbano essere gestite separatamente, come se le stesse fossero imprese separate, e che il soggetto giuridico che

opera in più attività predisponga sistemi di controllo di gestione idonei alla rilevazione di informazioni riguardanti eventi e situazioni che possano produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico della singola attività.

- 3.8 La separazione amministrativa per il settore dell'energia elettrica si sostanzia, quindi, nella cosiddetta divisionalizzazione delle attività, secondo la struttura prevista dalla stessa deliberazione n. 61/99, che devono essere gestite come se le stesse fossero imprese separate.
- 3.9 La deliberazione n. 310/01, rispetto al disposto della deliberazione n. 61/99, ha mantenuto invariate le prescrizioni relative alla separazione amministrativa, ma ha introdotto semplificazioni per le imprese elettriche minori ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed ha compiuto un primo passo nella direzione di armonizzare le direttive per la separazione contabile ed amministrativa per i soggetti giuridici che operano rispettivamente nei settori dell'energia elettrica e del gas.

Il settore del gas

- 3.10 Con il documento 13 marzo 2001³, l'Autorità ha posto in consultazione le modalità di implementazione della separazione amministrativa e gestionale richiesta dal decreto legislativo n. 164/00: la separazione amministrativa e gestionale individua nell'ambito di ogni impresa distinte entità operative, denominate attività, e assegna a ciascuna di queste la connotazione di impresa separata nel contesto dello stesso soggetto giuridico e la responsabilità di gestione del patrimonio e di rendicontazione periodica ed annuale. Con la separazione amministrativa le attività sono, quindi, dotate di autonomia gestionale e si configurano come "strutture divisionali". Tale impostazione risultava sostanzialmente in linea con quanto stabilito nella deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01 del settore dell'energia elettrica.
- 3.11 In esito alla consultazione l'Autorità ha emanato la deliberazione n. 311/01. In tale deliberazione il concetto di separazione amministrativa e gestionale è stato recepito prevedendo l'individuazione, nell'ambito del soggetto giuridico, di distinte entità operative, denominate attività, alle quali è attribuita la titolarità delle risorse patrimoniali ed economiche assegnate e l'autonomia gestionale di dette attività, ma, come precisato nella relazione tecnica alla deliberazione, senza che ciò comporti necessariamente la creazione di distinte strutture organizzative di tipo divisionale.

³ Documento per la consultazione 13 marzo 2001, recante "Linee guida per la separazione amministrativa e contabile dei soggetti operanti nel settore gas".

4. Separazione contabile

Contabilità generale e la contabilità analitica nella dottrina economica

- 4.1 Per una più efficace disamina delle metodologie con cui si può pervenire alla disaggregazione dei conti relativi alle singole attività, appare opportuno chiarire che cosa si intende generalmente nella dottrina economica con i termini “contabilità generale” e “contabilità analitica”. In prima approssimazione, le due differiscono per il tipo di finalità: la contabilità generale rileva e confronta valori che si riferiscono all’impresa nella sua interezza, mentre la contabilità analitica fa riferimento ad alcuni processi produttivi di cui il *management* ritiene necessario avere specifiche informazioni.
- 4.2 La contabilità generale è un sistema organizzato di rilevazione e trascrizione del valore e dell’origine (o natura) dei costi e dei ricavi di competenza del periodo, al fine di poter redigere il bilancio periodico di gestione.
- 4.3 La contabilità analitica è stata, invece, sviluppata come strumento orientato al controllo di gestione atto a rilevare o rielaborare le informazioni necessarie per valutare l’efficienza del processo produttivo dell’impresa, o di un suo ramo, indipendentemente da fattori esogeni che condizionano l’impresa, come fattori fiscali o di mercato. La contabilità analitica ha quindi una pluralità di compiti, alcuni legati alla determinazione del costo del prodotto (funzione di produzione), altri di natura finanziaria e di natura organizzativa.
- 4.4 Nella pratica i moderni sistemi contabili provvedono a registrare attraverso l’assegnazione di un codice, contemporaneamente alle scritture di contabilità generale, la destinazione di alcune voci di costo e di ricavo ai conti di contabilità analitica, laddove la singola voce sia univocamente attribuita ad un conto “rilevante” di contabilità analitica, mentre le voci non univocamente attribuite ad un conto di contabilità analitica vengono girate ad uno o più conti transitori e successivamente vengono attribuite pro quota tra diversi conti di destinazione (tramite *driver* di ribaltamento).
- 4.5 Mentre nella contabilità generale l’oggetto di rilevazione è unico (e coincide normalmente con l’intera impresa), alla contabilità analitica possono essere assegnati molteplici oggetti di rilevazione (centri di costo, processi, produzioni ecc.) che vengono individuati all’interno di ogni singola impresa alla luce dei fabbisogni informativi ritenuti rilevanti. Ciò consente di costruire un sistema di rilevazione “dinamico” che raccoglie ed elabora nel tempo le informazioni rilevanti al fine di produrre delle rendicontazione periodiche (tipicamente infrannuali).

- 4.6 Le informazioni raccolte dalla contabilità analitica possono essere rielaborate anche *ex-post* sulla base di dati e statistiche gestionali, per soddisfare ulteriori fabbisogni informativi che non coincidono con quelli assegnati in origine al sistema di rilevazione (e quindi non previsti in sede di codifica dei conti), nella misura in cui siano comunque disponibili le informazioni economico–tecniche necessarie.
- 4.7 Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la separazione dei conti annuali di un’impresa può essere raggiunta tramite almeno tre sistemi:
- tramite la contabilità generale, con la creazione di distinti piani dei conti per ognuna delle attività;
 - tramite la contabilità analitica, che utilizzando appositi oggetti di attribuzione, è in grado di rilevare le transazioni aziendali non solo per natura ma anche per destinazione;
 - tramite analisi economica, che permette una attribuzione dei fatti aziendali alle attività di tipo *ex-post*, utilizzando appositi *driver* basati su rilevazioni di tipo statistico–gestionale.

Separazione contabile richiesta dalle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01

- 4.8 Le delibere dell’Autorità n. 310/01 e n. 311/01 richiedono che ogni impresa del settore soggetta alle norme sulla separazione amministrativa crei tante “contabilità generali” quante sono le attività in cui la stessa opera. Una simile richiesta, che rappresenta l’ottimo teorico, nel settore elettrico è diretta conseguenza dell’interpretazione della separazione amministrativa come separazione divisionale, in base alla quale ogni attività è gestita come se si trattasse di un’impresa separata. Se una attività è gestita separatamente dalle altre il *management* ha l’incentivo a massimizzare il profitto della attività che gestisce e necessita di una contabilità generale atta a rilevare il risultato dell’attività.
- 4.9 Nel settore del gas, dove non è richiesta la separazione amministrativa di tipo divisionale, la separazione contabile è comunque prevista facendo ricorso alla contabilità generale, ma secondo il seguente processo delineato nella relazione tecnica alla deliberazione n. 311/01:
- a. disaggregazione delle transazioni del soggetto giuridico verso l’esterno, registrate in contabilità generale, attribuendole alle attività o ai servizi comuni (se del caso ripartendoli fin dall’origine fra più attività con l’utilizzo di criteri ragionevoli e verificabili);
 - b. rilevazione e valorizzazione delle transazioni fra le attività del soggetto giuridico, di regola non contabilizzate in contabilità generale, in base a rilevazioni interne di natura gestionale (contabilità analitica, controllo di gestione, dati extracontabili);

- c. riallocazione alle singole attività delle quote di competenza dei servizi comuni del soggetto e della gestione finanziaria e fiscale, applicando corrette metodologie di contabilità analitica, basate su criteri di pertinenza e spettanza;
- d. ulteriore disaggregazione, a livello dei comparti di ogni attività, dei costi complessivi della specifica attività e degli *asset* tecnici.

La deliberazione n. 311/01 consente, quindi, il ricorso alla contabilità analitica, o ad altra documentazione aziendale, per attribuire quelle voci di costo e di ricavo che non originano da transazioni del soggetto giuridico verso l'esterno, per le quali, invece, è richiesta l'attribuzione diretta in contabilità generale.

4.10 Come già ricordato, per le imprese operanti esclusivamente nel settore della distribuzione, misura e vendita di gas diversi da gas naturale, la deliberazione n. 311/01, prevede l'esenzione dagli obblighi di separazione contabile.

5. Stato di applicazione delle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 ed esigenze di affinamento della disciplina

- 5.1 Il concetto di separazione amministrativa sopra descritto, così come previsto dalle deliberazioni dell'Autorità, pur lasciando margini di flessibilità nella sua declinazione operativa da parte delle imprese, è comunque una prescrizione con un rilevante impatto in termini di organizzazione dell'impresa, impatto che dovrebbe riflettersi anche in termini di attribuzione di responsabilità e deleghe alla gestione della singola attività.
- 5.2 Le analisi condotte sui conti annuali separati da parte dell'Autorità nell'ambito dei procedimenti connessi con la perequazione specifica aziendale (per la distribuzione dell'energia elettrica), del regime individuale (per la distribuzione del gas naturale) e l'analisi dei costi fissi di produzione dell'energia elettrica, hanno evidenziato ritardi e carenze diffuse in primo luogo con riferimento alla piena attuazione dei principi di separazione amministrativa tra attività. Tale problematica si è sostanziata, in taluni casi, nella separazione dei fatti patrimoniali ed economici *ex-post* e non *ex-ante* come richiesto dalle delibere dell'Autorità.
- 5.3 Un'ulteriore problematica, peraltro legata a quella appena richiamata, ma che rischia di compromettere la trasparenza e la significatività dei conti annuali separati nel loro complesso, riguarda la ridotta quota di costi attribuiti direttamente alle attività da parte di molte imprese, con il conseguente massiccio utilizzo di processi di ribaltamento dei costi alle attività tramite *driver*.

5.4 Ulteriori problematiche applicative sono emerse anche nell'ambito del Gruppo di lavoro informale con i rappresentanti delle principali associazioni dei soggetti regolati, già richiamato in premessa. In sintesi, esse evidenziano l'opportunità di una serie di interventi relativi:

- alla esigenza di dettagliare e precisare il contenuto ed il perimetro di attività e comparti;
- all'ampliamento della lista di *driver* per il ribaltamento dei servizi comuni;
- all'introduzione di semplificazioni in merito alle voci, sia patrimoniali che di conto economico, relative alle poste finanziarie, tributarie e straordinarie che sono per loro natura gestite a livello centralizzato dalle aziende;
- all'esigenza di allineamento degli schemi contabili previsti dalle delibere dell'Autorità con la vigente normativa civilistica;
- all'armonizzazione tra i settori dell'energia elettrica e del gas.

PARTE II

Riforma della disciplina in materia di separazione amministrativa e contabile

6. Finalità della riforma e orientamenti generali

6.1 L'Autorità ritiene cruciale il progressivo e costante affinamento e miglioramento della disciplina in materia di separazione amministrativa e contabile. In tale prospettiva, la riforma delineata nel presente documento, anche tenuto conto dell'evoluzione organizzativa e competitiva dei settori dell'energia elettrica e del gas, mira principalmente a:

- dare nuovo contenuto al concetto di separazione amministrativa, orientandolo in primo luogo a garantire, anche durante l'eventuale transizione verso la separazione proprietaria e non solo giuridica, l'indipendenza e la terzietà degli operatori titolari delle infrastrutture gestite in regime di concessione o essenziali per lo sviluppo della concorrenza;
- impedire discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili, al fine di evitare effetti distorsivi sulla libera concorrenza;
- rafforzare le disposizioni miranti a garantire l'assenza di sussidi incrociati tra attività soggette a regolamentazione tariffaria e attività operate in mercati non soggetti a regolamentazione tariffaria, ovvero in via di liberalizzazione, anche precisando le norme per una corretta e trasparente disaggregazione e imputazione dei valori economici e patrimoniali alle attività;
- assicurare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, con particolare attenzione alla struttura dei costi, coerente con le finalità di regolazione stabilite dalla legge n. 481/95, in materia di promozione della concorrenza e dell'efficienza, nonché di definizione di un sistema tariffario certo e trasparente;
- contemperare le esigenze e le finalità di cui ai precedenti punti, con l'obiettivo di contenere l'onere amministrativo posto in capo alle imprese (in particolare quelle di minore dimensione), anche tramite l'introduzione di una disciplina unitaria per i settori dell'elettricità e del gas.

6.2 Gli orientamenti per la riforma della disciplina in materia di separazione amministrativa e contabile descritti nel presente documento, inoltre, mirano a garantire la piena coerenza

delle deliberazioni dell’Autorità con i principi e le finalità introdotte in tale materia dalle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2003/55/CE.

6.3 In merito occorre evidenziare che, tanto per il settore dell’elettricità quanto per il settore gas, in relazione alle imprese proprietarie dei sistemi di trasmissione (trasporto per il gas) e distribuzione, le richiamate direttive richiedono una separazione giuridica e funzionale che non presuppongono un cambio di proprietà dei mezzi, ma, come chiarito nelle parti motivazionali delle due direttive, dovrebbero contribuire ad assicurare “...un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all’indipendenza dei responsabili dell’adozione delle decisioni”.

6.4 Le direttive, dunque, portano a individuare nell’indipendenza del gestore di rete un obiettivo fondamentale e consentono di individuare dei criteri minimi al fine di garantire tale indipendenza, assegnando alla Commissione il compito di verificare se gli stati membri abbiano, nel contempo, adottato altre misure, oltre all’indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica⁴. Detti criteri sono comuni ai due settori e si sostanziano nei seguenti principi:

- i responsabili della gestione del sistema di trasmissione (o trasporto o distribuzione) non possono far parte delle strutture societarie dell’impresa elettrica integrata che governano, direttamente o indirettamente, la gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione (o trasmissione o trasporto) e fornitura (vendita) di energia elettrica;
- devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della gestione del sistema di trasmissione (o trasporto o distribuzione) siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- il gestore del sistema di trasmissione (o trasporto o distribuzione) dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione al singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione (o trasporto o distribuzione), che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

⁴ Articolo 31, comma 3, della direttiva 2003/55/CE ed articolo 28, comma 3, della direttiva 2003/54/CE.

- il gestore del sistema di trasmissione (o trasporto o distribuzione) predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma degli adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione una relazione sulle misure applicate. Tale relazione è pubblicata.

- 6.5 Nella prospettiva della normativa europea, dunque, l'indipendenza nella gestione delle attività di rete (salvo il caso di separazione proprietaria che, garantendo di per sé l'indipendenza, rappresenta, secondo l'Autorità, l'assetto organizzativo a cui tendere, assetto peraltro già adottato nei Paesi ove la liberalizzazione è più avanzata) non è fatta dipendere solamente dalla costituzione di entità giuridicamente separate: l'indipendenza deve essere garantita anche tramite la predisposizione di procedure atte a garantire la gestione indipendente delle attività di rete, a prescindere dalla struttura societaria adottata.
- 6.6 In tema di separazione contabile le direttive demandano ai singoli Stati membri l'adozione delle misure necessarie affinché, tra l'altro, come definito negli articoli delle due direttive relativi alla separazione della contabilità⁵, nella loro contabilità interna, le imprese dei due settori tengano conti separati per ciascuna attività di trasmissione (o trasporto) e distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto e stoccaggio, "come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza".
- 6.7 Le direttive prescrivono, anche, che le imprese elettriche e del gas naturale, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigano, sottopongano a revisione e pubblichino i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.
- 6.8 La contabilità interna delle imprese deve comprendere uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.
- 6.9 È inoltre specificato che, nell'ambito della prescritta revisione dei conti annuali, venga verificato in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati.

- 6.10 Infine, esclusivamente per il settore del gas naturale, la direttiva di riferimento prevede che le imprese specifichino nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati. La direttiva stabilisce che tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali e che le modifiche siano citate e debitamente motivate. Inoltre, sempre in relazione alle imprese che operano nel settore del gas naturale, è richiesto che nell'allegato ai conti annuali sia indicata ogni operazione di una certa dimensione⁶ effettuata con imprese collegate.
- 6.11 Indipendentemente dalle scelte legislative in materia di separazione giuridica, l'Autorità intende porre al centro della riforma oggetto del presente documento per la consultazione:
- il passaggio dalla logica della separazione amministrativa tra attività, previsto dalle vigenti deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01, ad una più focalizzata previsione di separazione funzionale delle sole attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione⁷ (distribuzione, misura, trasmissione e dispacciamento nel settore dell'energia elettrica, trasporto, stoccaggio, distribuzione, misura e rigassificazione del gas naturale liquefatto nel settore del gas naturale), in linea con le direttive europee e la normativa nazionale di settore, intesa come obbligo di garantire l'indipendenza funzionale delle attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione da tutte le altre attività, e quindi destinata ad essere applicata anche nel caso in cui già esista una separazione giuridica;
 - la revisione e precisazione delle norme di separazione contabile tra attività, da applicarsi a tutte le imprese dei settori di gas ed elettricità;
 - l'omogeneizzazione di disciplina e schemi di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas, ferme restando le peculiarità organizzative dei due settori.
- 6.12 Come precedentemente ricordato, le direttive europee richiedono per le attività di rete un elevato livello di indipendenza dalle altre attività e definiscono specifici criteri minimi per la predisposizione di procedure atte a garantire la gestione indipendente delle stesse. Occorre sottolineare, inoltre, che già il decreto legislativo n. 79/99, come modificato dalla legge n. 239/04 e il decreto legislativo 164/00, hanno introdotto il concetto di separazione gestionale, in relazione all'attività di distribuzione dell'energia elettrica e di stoccaggio del gas e che,

⁵ Articolo 19, comma 3, della direttiva 2003/54/CE e articolo 17 comma 3 della direttiva 2003/55/CE

⁶ Articolo 17, comma 6, della direttiva 2003/55/CE

⁷ Come meglio precisato in seguito, tra le attività in concessione soggette a separazione funzionale non rientrano le attività relative a gas diversi dal gas naturale

con riferimento a quest'ultima attività, gli operatori interessati hanno già provveduto a costituire società separate.

- 6.13 Lo spirito della normativa, dunque, appare improntato a garantire l'indipendenza e la terzietà dei gestori di infrastrutture essenziali quale condizione necessaria per lo sviluppo ed il consolidamento della concorrenza nei due settori. In tale prospettiva, l'Autorità ritiene particolarmente delicata anche la gestione dell'attività misura, in quanto finalizzata alla raccolta e messa a disposizione di informazioni essenziali per lo sviluppo della concorrenza.
- 6.14 Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il nuovo modello di *unbundling* debba prevedere tre livelli di separazione:
- una separazione funzionale, focalizzata sulla creazione di controlli e vincoli miranti a garantire l'assoluta indipendenza gestionale e decisionale, imposta solo sulle attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione ed applicata indipendentemente dal fatto che sussista una condizione di separazione giuridica di tali attività;
 - una separazione contabile a livello di attività, da richiedere per tutte le attività, basata su criteri di ragionevolezza e verificabilità delle procedure utilizzate ed anche ottenibile mediante il ricorso alla contabilità analitica;
 - una separazione contabile delle attività in comparti (di seguito richiamata anche come: analisi contabile), mediante specifiche analisi effettuate anche *ex post* e basate su rilevazione di tipo statistico e gestionale.

7. Separazione funzionale

Ambito di applicazione

- 7.1 L'Autorità ritiene che l'applicazione della separazione funzionale possa essere limitata alle attività di distribuzione, dispacciamento e trasmissione nel settore dell'energia elettrica e alle attività di distribuzione, di trasporto, di stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto nel settore del gas, nonché di misura, per entrambi i settori. Salvo quanto precisato nei successivi paragrafi, le imprese non dovrebbero invece separare tra di loro dal punto di vista funzionale le restanti attività dei due settori (vedi anche tabella 2).
- 7.2 La disciplina in materia di separazione funzionale, avendo come obiettivo quello di surrogare almeno parzialmente gli effetti della separazione proprietaria, dovrà essere applicata indipendentemente dal fatto che sussista una condizione di separazione giuridica

delle attività interessate nell'ambito del gruppo societario (o, più in generale, tra parti correlate).

- 7.3 Con riferimento all'attività di misura (sia per l'elettricità che per il gas), stante l'evoluzione del processo di liberalizzazione, l'Autorità sta valutando l'opportunità di prevederne l'obbligo di separazione funzionale, inizialmente, rispetto alle sole attività commerciali (acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, vendita ai clienti finali dell'energia elettrica, acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale e vendita a clienti finali del gas naturale).
- 7.4 Transitoriamente, e fermo restando l'obbligo di separazione contabile, le attività di misura si ritiene possano non essere funzionalmente separate da quelle di distribuzione, sia per l'energia elettrica che per il gas, e da quella di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas.
- 7.5 Infine, per il settore dell'energia elettrica, l'Autorità intende valutare la possibilità di consentire che l'attività di dispacciamento non sia funzionalmente separata dall'attività di trasmissione (e, se confermato, quanto indicato al precedente paragrafo, almeno transitoriamente, da quella di misura), fermo restando, la richiesta di separare contabilmente tra di loro tutte le attività.

Modalità applicative

- 7.6 La separazione funzionale deve essere elaborata in modo tale da incidere sugli obiettivi e sui poteri dei responsabili delle attività interessate, senza ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società sulla redditività, ma non consentendo alla società di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni ordinarie, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente. Il piano finanziario pluriennale, d'altro canto, consentirebbe alla società interessata di mantenere un potere di indirizzo sulle attività funzionalmente separate, ma lo delimiterebbe in maniera verificabile e monitorabile da parte dell'Autorità.
- 7.7 In tale prospettiva assumono particolare rilevanza gli strumenti che consentono al regolatore una verifica, almeno indiretta, del livello di indipendenza delle attività funzionalmente separate.

7.8 L'Autorità intende definire le linee guida per l'implementazione della separazione funzionale facendo riferimento ai seguenti principi:

- indipendenza degli amministratori e, più in generale, dei soggetti che ricoprono posizioni apicali nell'organizzazione dell'attività oggetto di separazione funzionale;
- indipendenza e terzietà dell'attività in regime di separazione funzionale, in particolare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi e nell'erogazione del servizio di pubblica utilità ad essa affidato;
- non discriminazione e tempestività nella messa a disposizione ai soggetti aventi diritto di dati e informazioni (in particolar modo quelle commercialmente sensibili, quali i dati di misura), acquisite nello svolgimento della attività oggetto di separazione funzionale, in particolare evitando qualsiasi discriminazione a favore delle imprese correlate ;
- valorizzazione delle operazioni intragruppo, ovvero tra attività all'interno dello stesso soggetto giuridico, secondo metodologie trasparenti, verificabili e a condizioni di mercato, in particolare al fine di evitare trasferimenti incrociati tra attività.

7.9 Come già indicato nel paragrafo 6.4, per realizzare la separazione funzionale devono essere individuati criteri minimi per raggiungere un adeguato grado di indipendenza degli amministratori (e dei soggetti che ricoprono posizioni apicali) responsabili del sistema di trasmissione (o trasporto), distribuzione, misura, dispacciamento, stoccaggio, rigassificazione del gas naturale liquefatto, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, mediante:

- a. il divieto per tali responsabili di far parte di strutture societarie dell'impresa integrata o del gruppo societario che governino, direttamente o indirettamente, la gestione ordinaria delle altre attività;
- b. l'obbligo di adottare misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali di tali responsabili, inclusi i meccanismi di incentivazione e premio, siano strutturati in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- c. l'assegnazione ai suddetti responsabili di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture;
- d. l'obbligo, per i suddetti responsabili, di predisporre un *programma di adempimenti* (il cosiddetto *compliance programme*), contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza.

- 7.10 L’Autorità, come detto, nel delineare i criteri per l’applicazione della separazione funzionale, intende, inoltre, fare riferimento a quanto specificato nella nota di accompagnamento alle due direttive - “*Note Of Dg Energy & Transport On Directives 2003/54/Ec And 2003/55/Ec On The Internal Market In Electricity And Natural Gas*” - del 16 gennaio 2004.
- 7.11 In tale prospettiva, verrà richiesto che le attività sottoposte a separazione funzionale:
- operino in regime di separazione gestionale (*Management separation*), tale per cui il loro personale dirigenziale non possa far parte dell’organico di altre attività/imprese del gruppo. In merito, l’Autorità intende, comunque, valutare l’opportunità di prevedere una deroga per il personale proveniente da un’altra attività della medesima società o dalla controllante (nel caso di gruppi societari), purché svolga esclusivamente funzioni di supervisione, senza intervenire nella gestione ordinaria dell’attività. Nel caso di attività esercita in regime di separazione giuridica, pertanto, si ritiene che i componenti del consiglio di amministrazione, nonché gli organi di diretta emanazione di questo ultimo, cioè l’amministratore delegato, il presidente del CDA ed eventuali direttori generali, non debbano essere legati da rapporti di dipendenza o di collaborazione con le altre imprese del gruppo. Similmente, nel caso di attività soggetta a separazione funzionale esercita in una società che svolge anche altre attività, dovrà essere garantita l’indipendenza decisionale del delegato all’attività in regime di separazione funzionale e degli eventuali dirigenti ad esso sottoposti;
 - nel caso di attività esercita in regime di separazione giuridica, prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di una quota significativa di amministratori indipendenti o, nel caso di attività soggetta a separazione funzionale esercita in una società che svolge anche altre attività, che il delegato all’attività separata funzionalmente venga scelto tra persone dotate di adeguati requisiti di indipendenza, quali ad esempio quelli previsti dall’articolo 2399 del Codice civile⁸;
 - adottino un sistema retributivo che, laddove sia basato sulla performance, faccia riferimento esclusivamente a quella dell’attività soggetta a separazione funzionale e non anche sulla performance delle altre attività, imprese del gruppo o del gruppo in generale.

⁸

L’articolo 2399 del Codice civile, in materia di intelligibilità e decadenza dei sindaci delle società, recita:

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice civile;

b) il coniuge, i parenti [c.c. 74] e gli affini [c.c. 78] entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [c.c. 2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati (...) società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

- prevedano limiti:
 - al trasferimento (sia all'interno dell'impresa, sia del gruppo societario, sia di altre società che operano nel settore) del *management*, in particolare da attività oggetto di separazione funzionale ad attività libere;
 - al comportamento e all'utilizzo di informazioni acquisite da parte del *management* successivamente alla cessazione del contratto di lavoro ovvero al trasferimento ad altra attività non oggetto di separazione funzionale, nel rispetto delle forme e dei principi stabiliti dal Codice civile, con particolare riferimento all'articolo 2125⁹ in materia di patti di non concorrenza;
 - al possesso di azioni di altre imprese del gruppo da parte degli amministratori e dirigenti incaricati della gestione dell'attività oggetto di separazione funzionale;
- predispongano contratti trasparenti e verificabili che regolino tutte le prestazioni, in particolare quelle erogate dai servizi comuni, tra il soggetto sottoposto a separazione funzionale e le altre attività/imprese del gruppo, garantendo altresì che gli scambi tra le controparti avvengano a prezzi di mercato;
- prevedano la separazione decisionale: tutte le decisioni di natura operativa e commerciale legate allo sviluppo e alla manutenzione delle infrastrutture funzionali all'attività oggetto di separazione funzionale (anche nel caso in cui queste siano di proprietà di un'altra impresa del gruppo) dovranno essere prese esclusivamente e autonomamente dal gestore dell'attività stessa. In tal senso, il gestore dell'attività in separazione funzionale dovrà essere dotato di adeguate risorse finanziarie ed operative per lo svolgimento della propria attività e al fine di rendere possibile l'adeguamento delle infrastrutture alle esigenze del mercato. Lo stesso gestore, nel caso in cui ritenga che le risorse previste dal piano finanziario pluriennale siano inadeguate rispetto alle esigenze di sviluppo delle infrastrutture, sarà tenuto a segnalare tale circostanza all'Autorità prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- rispettino il principio di terzietà nella messa a disposizione delle informazioni sensibili, e più in generale, di ogni informazione il cui accesso privilegiato possa distorcere la libera concorrenza, garantendo che dette informazioni siano fornite in maniera tempestiva, corretta e non discriminatoria a tutte le parti aventi diritto. A tal fine il gestore dell'attività funzionalmente separata dovrà effettuare un'analisi di *risk-assesment* per

⁹ Il Codice civile definisce il patto di non concorrenza come:
 Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto [c.c. 1350, n. 13, 2725], se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può

individuare le criticità nella gestione dei flussi informativi e definire procedure in grado di controllare le criticità individuate, dandone evidenza nel *programma di adempimenti*. Dovranno in particolare essere previsti specifici meccanismi (inclusa la separazione fisica delle banche dati) atti a garantire che siano esclusi dall'accesso privilegiato alle informazioni tutte le parti correlate, nel caso in cui vi sia separazione giuridica, e, in ogni caso, tutti i soggetti (anche interni alla società) che non siano esplicitamente individuati nel *programma di adempimenti* quali soggetti dedicati esclusivamente all'attività funzionalmente separata.

Programma di adempimenti

- 7.12 Il *programma di adempimenti* costituisce, nello specifico, lo strumento con il quale le imprese dichiarano le modalità con le quali intendono garantire il rispetto della separazione funzionale di alcune attività dalle altre. Il programma deve indicare gli obblighi specifici degli amministratori e dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo e deve esser presentato all'Autorità entro tempi adeguati con una sua armonizzazione con le regole definite dall'Autorità per ogni periodo regolatorio, e successivamente seguito da relazioni annuali sullo stato di attuazione, soggette a pubblicazione.
- 7.13 La verificabilità delle procedure e dei comportamenti dichiarati nel programma nonché delle modalità di valorizzazione delle transazioni infragruppo, assume rilevanza cruciale per l'effettivo controllo del rispetto degli obblighi di separazione funzionale.
- 7.14 Per garantire la rispondenza del programma ai principi e alle finalità della disciplina in materia di separazione funzionale, di cui al paragrafo 7.8 del presente documento, appare opportuno prevedere che il programma debba essere preventivamente presentato all'Autorità per l'approvazione.
- 7.15 L'applicazione delle norme in materia di separazione funzionale avrà riflessi potenzialmente importanti sulla struttura organizzativa delle imprese interessate. In merito l'Autorità intende avviare opportuni approfondimenti, anche tramite la creazione di uno specifico gruppo di lavoro con gli operatori interessati, in vista della definizione di linee guida per l'applicazione dei principi di separazione funzionale, con particolare riferimento alla strutturazione del programma di adempimenti.
- 7.16 L'Autorità ritiene che la formalizzazione e precisazione delle modalità applicative relative al programma di adempimenti dovrà avvenire con separato provvedimento (ossia successivo

essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si

all'emanazione del nuovo Testo integrato della separazione funzionale e contabile) da adottarsi, presumibilmente, nel corso dell'anno 2007. Il termine per la presentazione del primo programma di adempimenti, conseguentemente, dovrebbe essere posto almeno ad un anno dall'adozione del suddetto provvedimento, lasciando in tal modo alle imprese i tempi necessari ad adattare le proprie strutture organizzative.

- 7.17 Resta inteso che, nelle more dell'approvazione del provvedimento relativo al programma di adempimenti, le imprese che esercitano attività soggette a separazione funzionale dovranno comunque garantire il rispetto dei principi di cui al precedente paragrafo 7.8 nonché di quanto prescritto al paragrafo 7.11.

Spunti di consultazione

- S1** Si condivide la scelta di passare dall'obbligo di separazione amministrativa tra tutte le attività a quello di separazione funzionale delle sole attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione?
- S2** Si concorda che l'obbligo di separazione funzionale riguardi le sole attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione? Se no, quali ulteriori attività dei due settori dovrebbero essere separate funzionalmente dalle altre?
- S3** Si condivide l'impostazione adottata nel presente documento in relazione ai principi di separazione funzionale ed alle modalità di attuazione della medesima? Se no, indicare modalità alternative per realizzare le finalità di evitare sussidi incrociati e di garantire la neutralità nell'erogazione di servizi soggetti a separazione funzionale.
- S4** Il documento prevede una serie di prescrizioni finalizzate a garantire l'assoluta indipendenza e terzietà del gestore di attività sottoposte a separazione funzionale che riguardano, tra l'altro, l'indipendenza degli amministratori, la mobilità del *management* e la gestione di informazioni commercialmente sensibili. Si invita a esprimere valutazioni, eventualmente accompagnate da proposte alternative o ulteriori, circa le richiamate prescrizioni e la loro adeguatezza rispetto all'obiettivo di prevenire comportamenti collusivi, ovvero elusivi dell'effettiva separazione funzionale.
- S5** Si concorda con l'ipotesi di limitare transitoriamente l'obbligo di separazione funzionale della misura alle sole attività commerciali (acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, vendita a clienti finali dell'energia elettrica, acquisto e vendita all'ingrosso del gas

naturale e vendita a clienti finali del gas naturale)? Si ritiene che tale impostazione possa essere di ostacolo alla liberalizzazione? Se sì, motivare la risposta.

S6 Il documento prevede che, almeno transitoriamente, non sia introdotto l'obbligo di separazione funzionale della distribuzione (ovvero della trasmissione e del trasporto) dalla misura, in entrambi i settori. Si ritiene che tale impostazione possa essere di ostacolo alla liberalizzazione? Se sì, motivare la risposta e proporre soluzioni alternative.

S7 Il documento prevede di non richiedere la separazione funzionale del dispacciamento dalla trasmissione, nel settore dell'energia elettrica. Si ritiene che tale soluzione possa avere effetti indesiderabili? Se sì, precisare quali e motivare la risposta.

8. Separazione contabile

Ambito di applicazione

- 8.1 L'Autorità ritiene che la separazione contabile debba essere applicata da tutti i soggetti che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas sul territorio italiano. Per i soggetti non di diritto italiano che operano direttamente nei settori dell'energia elettrica e del gas in Italia, anche attraverso filiali o succursali, si applica quanto precisato al paragrafo 12.8 del presente documento.
- 8.2 Il concetto di separazione contabile delle attività implica l'adozione di sistemi di tenuta della contabilità e di controllo di gestione atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività. Come previsto anche dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, il risultato della separazione contabile deve essere la rappresentazione della situazione patrimoniale e dei risultati economici delle attività come se queste fossero svolte da imprese separate, anche al fine di evitare sussidi incrociati.
- 8.3 La separazione contabile delle attività dovrà essere effettuata per tutte le voci patrimoniali ed economiche ad eccezione di quelle tributarie, finanziarie, relative al patrimonio netto e straordinarie. Le voci non oggetto di attribuzione alle attività dovranno essere classificate negli schemi contabili predisposti dall'Autorità in una specifica colonna (Non attribuibili) e non dovranno pertanto subire alcun tipo di ripartizione o di ribaltamento.
- 8.4 Qualora tra le poste di natura straordinaria siano presenti valori di natura ordinaria riferibili ad esercizi precedenti (imposte escluse), tali valori dovranno essere indicati in nota integrativa (a titolo di esempio, ricavi tariffari relativi all'anno o ad anni precedenti, accertati in un momento successivo alla chiusura del bilancio di competenza).

- 8.5 La separazione contabile, prevista in via obbligatoria per tutte le attività svolte dalle imprese dei settori del gas naturale e dell'elettricità (per le semplificazioni destinate alle imprese di minore dimensione si veda il successivo capitolo 14) non implica la costituzione di distinte strutture organizzative e decisionali come per la separazione funzionale. Nella pratica, la separazione contabile permette alle imprese di gestire le attività per le quali non è richiesta la separazione funzionale, in maniera unitaria, purché le stesse si dotino di strumenti amministrativi che possano produrre rappresentazioni contabili della situazione patrimoniale ed economica delle attività in maniera separata, come se le stesse fossero effettivamente svolte da imprese diverse. I suddetti strumenti amministrativi dovrebbero, infatti, consentire l'attribuzione diretta alle attività della maggior parte dei costi, riducendo la discrezionalità in merito alla allocazione dei costi.
- 8.6 Al fine di avere un pronto riscontro del peso delle attribuzioni dirette, l'Autorità intende prevedere, all'interno degli schemi dei conti annuali separati, apposite caselle di verifica che permetteranno di visualizzare la percentuale di attribuzione diretta (vedi allegato 2, schema CE). L'Autorità potrebbe decidere di applicare una franchigia al riconoscimento dei costi, nell'ambito dei futuri procedimenti di carattere tariffario o, comunque, di valutarli con metodi parametrici, impedendo, tra l'altro, la partecipazione a regimi individuali del riconoscimento dei costi, laddove l'impresa attribuisca direttamente alle attività meno del 50% del valore delle partite economiche afferenti i costi della produzione.
- 8.7 Il modello di separazione contabile che l'Autorità propone per la consultazione prevede che la separazione contabile sia realizzata tramite una procedura di attribuzione in due fasi:
- a. attribuzione diretta delle poste sia patrimoniali sia economiche, alle attività e, in maniera residuale rispetto a quanto direttamente attribuibile alle attività, ai servizi comuni¹⁰ e alle funzioni operative condivise¹¹ anche in ragione di transazioni tra i diversi servizi comuni e le diverse funzioni operative condivise,

¹⁰ Per servizi comuni devono intendersi unità logico-organizzative che svolgono operazioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico e riferite in generale all'intera impresa. Trattasi, nella sostanza, delle strutture centrali o di staff dell'impresa, create per motivi di economicità nella gestione, che prestano servizi in maniera centralizzata a tutte le altre strutture aziendali.

¹¹ Per funzioni operative condivise devono intendersi delle funzioni o strutture aziendali che prestano servizi di natura operativa (di tipo tecnico e/o commerciale) in maniera condivisa ad almeno due attività. Trattasi nella sostanza di funzioni aziendali, tipicamente di natura tecnica e/o commerciale, che per effetto di scelte organizzative e/o per motivi di economicità nella gestione, svolgono, normalmente in posizione di linea, compiti operativi in maniera comune o in alcuni casi contemporanea per due o più attività. Per loro natura le funzioni operative condivise devono essere oggetto di allocazioni residuali rispetto all'attribuzione diretta alle attività, quindi non rappresentano un'alternativa, ma un complemento. Esempi di funzioni operative condivise sono rappresentati dalle strutture tecniche di manutenzione o di pronto intervento nell'ambito delle imprese di distribuzione elettrica che svolgono servizi congiunti sia per l'attività di distribuzione che per quella di misura. Altri esempi sono rappresentati dalle strutture aziendali dedicate alla gestione dell'utenza, come i call-center o i centri di telecontrollo degli impianti, che possono svolgere mansioni riferibili sia all'attività di distribuzione sia all'attività di vendita che a quella di misura.

- b. attribuzione alle attività delle sole poste economiche imputate direttamente ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise e, in ultimo, transazioni tra attività.

Prima fase: attribuzione diretta alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise anche in ragione di transazioni tra i diversi servizi comuni e le diverse funzioni operative condivise

- 8.8 Nella prima fase di costruzione della separazione contabile devono essere attribuite alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise le poste, sia patrimoniali sia economiche, che l'impresa è in grado di attribuire in modo completo ed esclusivo ad una specifica attività, servizio comune o funzione operativa condivisa (per le poste economiche è il caso, ad esempio, dei costi speciali o specifici), oppure che possono essere attribuite attraverso una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato (per le poste economiche è il caso, ad esempio, dei costi diretti).
- 8.9 Il requisito della separazione contabile qui introdotto presuppone che le imprese adottino delle metodologie di rilevazione dei fatti aziendali, peraltro ampiamente utilizzate nella prassi industriale, basate non solo sull'utilizzo della contabilità generale, ma anche sull'utilizzo di strumenti di contabilità analitica (o industriale), che permettono rilevazioni specifiche non solo per natura, ma anche per destinazione. In tal senso si fa riferimento innanzitutto, all'utilizzo di appositi oggetti di attribuzione, previsti dalla contabilità analitica e denominati centri di costo¹², la cui struttura deve ricalcare la struttura organizzativa dell'impresa. Ogni centro di costo ha assegnate responsabilità, risorse di personale, risorse esterne, un budget e degli obiettivi di spesa e/o di profitto. La registrazione dei fatti aziendali effettuata, oltre che per natura tramite la contabilità generale anche con l'indicazione del centro di costo, consente di individuare la struttura o la funzione aziendale responsabile della transazione.
- 8.10 Creando una relazione univoca tra ogni centro di costo e le attività, i servizi comuni e le funzioni operative condivise previste, è possibile una attribuzione più puntuale dei fatti aziendali rispetto a quanto si conseguirebbe con il solo utilizzo della contabilità generale.
- 8.11 Un discorso analogo vale per gli ulteriori oggetti di attribuzione previsti dalla contabilità analitica normalmente conosciuti come ordini interni o commesse industriali¹³, che

¹² Gli oggetti di attribuzione che contabilmente vengono definiti "centri di costo" nella definizione delle responsabilità economiche connesse al processo di controllo direzionale possono assumere anche altre denominazioni (come centro di spesa, centro di profitto, centro di investimento ecc.) a seconda degli obiettivi assegnati al responsabile del centro stesso.

¹³ Gli oggetti di attribuzione "ordini interni" o "commesse industriali" vengono comunemente utilizzati dalla imprese manifatturiere, commerciali o di servizi per individuare contabilmente i fatti aziendali non solo per natura, come previsto dalla

permettono la registrazione dei fatti aziendali anche per destinazione, ad integrazione delle informazioni desumibili attraverso l'utilizzo dei centri di costo, basandola su procedure¹⁴ formalizzate e verificabili che permettono la rilevazione analitica delle risorse impiegate dalle strutture aziendali nello svolgimento delle proprie attività e che sono in grado di fornire informazioni in merito alla destinazione delle transazioni registrate in contabilità. Anche in questo caso la previsione di una relazione univoca tra ogni ordine interno o commessa industriale e un'attività, un servizio comune o una funzione operativa condivisa permette una attribuzione più puntuale dei fatti aziendali rispetto a quanto si conseguirebbe con il solo utilizzo della contabilità generale.

8.12 L'Autorità, rispetto ai diversi strumenti di rilevazione delle poste economiche e patrimoniali per l'attribuzione diretta alle attività, alle funzioni operative condivise ed ai servizi comuni, a disposizione delle imprese, intende in ogni caso prevedere una procedura di riferimento che, nella sostanza, definisce una gerarchia di utilizzo tra le fonti informative che non possono dunque essere trattate come tra loro alternative ma sequenziali:

I) utilizzo della contabilità generale per l'allocazione diretta di poste patrimoniali ed economiche alle attività, ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise. Ciò è possibile qualora l'impresa riesca ad individuare i conti di contabilità generale specifici di una o più attività, servizio comune o funzione operativa condivisa. Questo passaggio può essere facilitato integrando le informazioni di contabilità generale con quelle riportate nei sottosistemi di contabilità generale, quali il libro cespiti che permette di individuare in maniera specifica l'appartenenza delle immobilizzazioni alle varie strutture aziendali;

II) utilizzo della contabilità analitica che, tramite i centri di costo, ordini interni o commesse industriali¹⁵, è in grado di attribuire le poste patrimoniali ed economiche registrate nella contabilità generale alle strutture aziendali, e quindi alle attività, ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise responsabili delle transazioni.

8.13 Nell'ambito del processo di separazione contabile, sempre tramite l'utilizzo degli oggetti di attribuzione della contabilità analitica, è prevista anche la rilevazione, nelle apposite voci degli schemi contabili che verranno predisposti, delle transazioni all'interno dello stesso

contabilità generale, ma anche per destinazione, vale a dire per individuare le finalità delle transazioni registrate in contabilità e per migliorarne il controllo gestionale.

¹⁴ A titolo di esempio, le procedure in base alle quali l'impresa è in grado di rilevare in maniera puntuale le ore di manodopera dedicate dal personale delle varie strutture aziendali alle singole mansioni o ai servizi svolti.

¹⁵ A titolo di esempio, si può citare il caso dei costi sostenuti dall'ufficio immobiliare, che in base alla struttura dei centri di costo appartiene al servizio comune Servizi Immobiliari, che possono trovare più precisa attribuzione ad una specifica attività, ad esempio

soggetto giuridico attraverso le quali registrare le prestazioni che hanno luogo tra servizi comuni o tra funzioni operative condivise (per quanto riguarda le attività si veda il paragrafo 8.22).

- 8.14 Il risultato della fase di attribuzione diretta verrà formalizzato attraverso la compilazione di un apposito schema contabile (vedi allegato 2, schemi CE1 e SP), nel quale risulteranno attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise solamente le poste patrimoniali ed economiche residuali che l'impresa, seguendo i passaggi sopradescritti, non fosse riuscita ad attribuire alle attività.

Seconda fase: attribuzione alle attività delle poste economiche imputate direttamente ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise e, in ultimo, tra attività

- 8.15 La seconda fase di costruzione della separazione contabile prevede che le sole poste economiche¹⁶ (per le poste patrimoniali vedi paragrafo 8.27) attribuite nella prima fase direttamente ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise vengano attribuite integralmente alle attività.
- 8.16 Tale attribuzione deve avvenire utilizzando criteri convenzionali (cosiddetti *driver*) ritenuti in grado di misurare in maniera adeguata (sebbene non puntuale) l'assorbimento da parte delle attività dei servizi prestati a queste ultime dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise.
- 8.17 L'Autorità, per ognuno dei servizi comuni e per ognuna delle funzioni operative condivise, renderà disponibile un elenco tassativo e non più derogabile (diversamente da come attualmente previsto dalle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01) di *driver* da utilizzare per l'attribuzione.
- 8.18 Poiché la seconda fase di costruzione della separazione contabile delle attività è basata su allocazioni derivanti dall'applicazione di *driver* e non su attribuzioni dirette, si ritiene fondamentale, per la significatività dei dati, che le imprese adottino adeguate procedure di rilevazione analitica per destinazione dei fatti aziendali, opportunamente formalizzate e verificabili dall'esterno, che permettano di limitare ad una quota residuale, il numero e, soprattutto, il valore delle poste economiche da attribuire alle attività utilizzando *driver*.


la Distribuzione, in quanto rilevati su un ordine interno o commessa industriale di pertinenza di quest'ultima (ad esempio l'ordine interno dedicato alle Gare per acquisto immobili della Distribuzione).

¹⁶ Si segnala che la deliberazione n. 310/01 prevede già oggi che il ribaltamento sulle attività delle funzioni operative condivise riguardi esclusivamente le poste economiche, mentre la deliberazione n. 311/01 prevede anche il ribaltamento delle poste patrimoniali. La proposta oggetto di consultazione, in merito prevede un riallineamento della normativa verso l'attuale impostazione della deliberazione n. 310/01.

- 8.19 I *driver* di ribaltamento delle poste economiche sia dei servizi comuni che delle funzioni operative condivise possono essere scelti dall'impresa soltanto all'interno di un elenco tassativo fornito dall'Autorità con riferimento alle voci oggetto di ribaltamento. Rispetto al testo delle attuali delibere, non si intende più prevedere che il ribaltamento dei valori attribuiti alle funzioni operative condivise possa avvenire sulla base di criteri di ragionevolezza a scelta dell'impresa.
- 8.20 L'attribuzione delle poste economiche dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività dovrà essere effettuata utilizzando le apposite voci di conto economico degli schemi contabili (vedi allegato 2, schema CE2) stabiliti dall'Autorità riservate al ribaltamento in oggetto¹⁷.
- 8.21 I costi relativi a ciascun servizio comune e a ciascuna funzione operativa condivisa dovranno essere attribuiti alle attività previa la deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso. A differenza di quanto attualmente previsto dalle deliberazioni vigenti, non andranno invece trattati come poste rettificative eventuali altri ricavi conseguiti dalla vendita di beni o servizi ad altri soggetti giuridici. Infatti, al fine di evitare che tramite la deduzione dai costi oggetto di ribaltamento dei ricavi conseguiti verso l'esterno dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise si possano realizzare sussidi incrociati tra attività, nella prima fase di attribuzione i suddetti ricavi dovranno essere attribuiti esclusivamente alle attività diverse (vedi paragrafo 10.8, lettera t), ultimo alinea). Anche alle attività diverse dovrà ovviamente essere attribuita la relativa quota dei costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise.

¹⁷ Poiché, come sopra precisato, le voci degli schemi contabili riservate alle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico dovranno essere utilizzate esclusivamente nella prima fase del processo di separazione contabile per registrare le transazioni, rilevate in maniera analitica, che hanno luogo tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise, esse non dovranno essere utilizzate per registrare i ribaltamenti, effettuati nella seconda fase, dai servizi comuni o dalle funzioni operative condivise alle attività.

Figura 1: il processo di separazione contabile



8.22 Nell'ambito del processo di separazione contabile, sempre tramite l'utilizzo degli oggetti di attribuzione della contabilità analitica, è prevista anche la rilevazione, nelle apposite voci degli schemi contabili che verranno predisposti (vedi allegato 2, schema CE 2), delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico relative alle prestazioni che hanno luogo tra le attività.

Valorizzazione delle transazioni tra attività nell'ambito dello stesso soggetto

8.23 La valorizzazione delle operazioni tra attività nell'ambito dello stesso soggetto deve avvenire al valore di mercato del bene o del servizio. In tal senso, il valore di mercato è determinato in base ai seguenti criteri:

- le forniture di gas e di energia elettrica sono valutate ai prezzi di cessione a terzi, o comunque rilevabili sul mercato libero, per forniture comparabili per volumi e luogo di consegna;
- le prestazioni di servizi soggetti a regolazione tariffaria sono valutate secondo i criteri definiti dalla competente autorità;
- tutte le altre prestazioni di servizi o cessioni di beni sulla base del prezzo del mercato di riferimento.

8.24 Le modalità di determinazione del prezzo di mercato di cui al paragrafo precedente devono essere opportunamente verificabili tramite:

- copia di eventuali contratti o di altri documenti dai quali risulti il prezzo di mercato, applicato a soggetti indipendenti, utilizzato per la valorizzazione delle operazioni;
- documentazione che evidenzi la modalità di calcolo dei prezzi unitari utilizzati per la valorizzazione delle operazioni;
- documentazione che evidenzi i volumi delle operazioni;
- riepilogazioni a consuntivo relative al numero di operazioni registrate nel corso dell'esercizio e alla loro entità.

8.25 Le operazioni tra attività nell'ambito dello stesso soggetto per le quali non è possibile fare riferimento ad un prezzo formatosi sul libero mercato, devono essere valorizzate utilizzando criteri di costo, definiti nella dottrina aziendale (ad esempio: costi diretti specifici, costo comprensivo di una quota di costi indiretti o di costi comuni), purché il valore così calcolato non ecceda quello derivante dall'applicazione del metodo del costo pieno a consuntivo.

8.26 Nel caso di operazioni valutate con il criterio del costo, le relative valorizzazioni devono essere opportunamente verificabili tramite:

- documentazione probatoria che evidenzi le modalità di calcolo dei costi utilizzati per le operazioni e le eventuali differenze con i costi effettivamente registrati a consuntivo;
- rilevazione a consuntivo del numero o della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Trattamento delle poste patrimoniali

8.27 Per quanto riguarda le poste patrimoniali attribuite alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni, non si prevede il loro ribaltamento sulle attività, ma andranno integrate con un prospetto relativo alle immobilizzazioni materiali e immateriali articolate secondo le categorie contabili (tipologie di impianto, componenti di rete etc.). Nel prospetto (vedi Allegato 4) andranno indicate le variazioni dell'esercizio del valore dei cespiti (a costo storico), che andranno riconciliate con le variazioni risultanti dal bilancio d'esercizio.

Spunti di consultazione

- S8** Si condivide che, tanto per il settore gas quanto per l'energia elettrica, la separazione contabile possa essere realizzata facendo ricorso non solo alla contabilità generale ma anche a quella analitica?
- S9** Si condivide il disegno di separazione contabile sopra delineato? Se no, indicare problematiche o criticità rilevate, proponendo metodologie alternative che si ritiene possano garantire il raggiungimento delle finalità della separazione contabile sopra riportate.

9. Analisi contabile

- 9.1 Il modello di *unbundling* che l'Autorità intende introdurre prevede, in continuità con le vigenti deliberazioni, un ulteriore dettaglio di separazione per alcune poste patrimoniali ed economiche nei cosiddetti "*comparti*", definiti come unità logico-organizzative che individuano una aggregazione di poste patrimoniali ed economiche con destinazione più analitica di quanto previsto dalle attività.
- 9.2 La separazione delle poste patrimoniali ed economiche delle attività nei comparti in base agli schemi che saranno predisposti dall'Autorità, non presuppone la tenuta di una contabilità interna come se si trattasse di imprese separate, ma il ricorso alla contabilità analitica, a rilevazioni gestionali e anche ad elaborazioni contabili *ex post*, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.
- 9.3 Anche nel caso dell'attribuzione di poste patrimoniali ed economiche ai comparti, l'Autorità ritiene che debbano comunque essere utilizzate tutte le informazioni contabili disponibili: in primo luogo la contabilità generale, qualora l'informazione non sia da questa desumibile si dovrà far ricorso alla contabilità analitica. Il ricorso a rilevazioni gestionali e ad elaborazioni contabili *ex post* dovrà essere limitato al solo (e dimostrabile) caso in cui l'attribuzione al comparto non sia possibile né tramite contabilità generale, né tramite contabilità analitica.
- 9.4 La suddivisione delle attività in comparti è prevista, relativamente alle voci dello stato patrimoniale, per le immobilizzazioni materiali ed immateriali e delle voci rilevanti al fine della determinazione del capitale circolante operativo netto.
- 9.5 Per quanto riguarda il conto economico, ai comparti dovranno essere imputati i ricavi da vendite e prestazioni solo nel caso in cui al singolo comparto siano attribuibili specifiche

componenti tariffarie o specifici ricavi derivanti da prestazioni a corrispettivo non stabilito dall'Autorità (a titolo di esempio, ricavi derivanti da verifiche sui contatori eseguiti su richiesta dei clienti, ricavi da contratti per la qualità, vendite sul mercato del giorno prima); in caso contrario l'attribuzione dei valori economici potrà limitarsi ai costi della produzione e ad eventuali poste rettificative degli stessi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

Spunti di consultazione

- S10** Si condivide l'impostazione proposta per l'attribuzione ai comparti di voci patrimoniali ed economiche?
- S11** Si condivide che, in assenza di specifiche informazioni nella contabilità generale ed analitica, l'attribuzione possa avvenire sulla base di analisi contabili *ex-post*?

PARTE III

Attività e comparti

10. Perimetrazione di attività e comparti

- 10.1 Nell'ambito dell'intervento di riforma oggetto dell'attuale documento per la consultazione, l'Autorità intende rivedere e precisare l'attuale perimetrazione di attività e comparti, al fine di migliorare l'efficacia informativa degli schemi contabili, anche dal punto di vista della loro coerenza con l'organizzazione operativa delle attività e la regolazione (in primo luogo tariffaria, ma non solo) delle stesse. A tal fine, oltre a quanto indicato in termini generali nel presente documento, si intende procedere a definizioni più puntuali e a chiarimenti operativi che saranno sviluppati anche sulla base dei contributi che emergeranno durante il processo consultazione.
- 10.2 Le indicazioni previste nel seguito del presente capitolo sono state sviluppate anche tenendo conto degli elementi emersi nel Gruppo di lavoro richiamato in premessa, nonché sulla base dell'analisi delle evidenze relative all'applicazione della vigente normativa in materia di *unbundling*.

Le attività

- 10.3 Le attività rilevanti ai fini dell'applicazione della nuova disciplina in materia di separazione funzionale e contabile, oggetto della presente consultazione, sono:
- a) produzione dell'energia elettrica;
 - b) trasmissione dell'energia elettrica;
 - c) dispacciamento dell'energia elettrica;
 - d) distribuzione dell'energia elettrica;
 - e) misura dell'energia elettrica;
 - f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
 - g) vendita ai clienti finali dell'energia elettrica;
 - h) attività elettriche estere;
 - i) servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002;
 - j) coltivazione del gas naturale;
 - k) rigassificazione del gas naturale liquefatto;

- l) stoccaggio del gas naturale;
- m) trasporto e dispacciamento del gas naturale;
- n) distribuzione del gas naturale;
- o) misura del gas naturale;
- p) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
- q) vendita a clienti finali del gas naturale;
- r) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;
- s) attività gas estere;
- t) attività diverse da quelle alle lettere da a) ad s).

10.4 Le disposizioni in materia di separazione funzionale, come descritto nei precedenti capitoli, nelle intenzione dell'Autorità dovrebbero trovare applicazione esclusivamente in relazione alle attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione, vale a dire:

- trasmissione dell'energia elettrica;
- distribuzione dell'energia elettrica;
- misura dell'energia elettrica;
- dispacciamento dell'energia elettrica;
- trasporto del gas naturale;
- distribuzione del gas naturale;
- misura del gas naturale;
- rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- stoccaggio del gas naturale.

10.5 Tutte le attività dei settori dell'energia elettrica e del gas diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 10.4 saranno, tra di loro, oggetto esclusivamente di separazione contabile, nei termini descritti nella precedente parte II.

10.6 Come già indicato ai paragrafi 7.2 e 7.5, tenuto conto degli assetti organizzativi dei due settori, l'Autorità intende valutare l'opportunità di consentire che:

- l'attività di misura, sia per l'elettricità che per il gas, nell'immediato, venga separata funzionalmente rispetto alle sole attività commerciali (acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica, vendita ai clienti finali dell'energia elettrica, acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale e vendita a clienti finali del gas naturale);
- transitoriamente, le attività di misura dell'energia elettrica e del gas non vengano funzionalmente separate dalla trasmissione dell'energia elettrica, dal trasporto del gas e dalla distribuzione dell'energia elettrica e del gas, rispettivamente;

- per l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, la separazione funzionalmente non sia obbligatoria nei confronti dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica (e, transitoriamente, di quella di misura).

Le sopra citate attività dovranno, comunque, essere tra di loro contabilmente separate.

- 10.7 La proprietà degli impianti necessari o funzionali per lo svolgimento di una o più attività di cui al paragrafo 10.3, anche qualora i suddetti impianti fossero utilizzati da terzi, è parte integrante della medesima attività e, pertanto, il proprietario dei suddetti impianti è soggetto alle norme in materia di separazione funzionale e contabile di cui al presente documento, salvo quanto indicato in tema di applicazione della separazione contabile, al successivo paragrafo 14.6.
- 10.8 Le operazioni rientranti nelle attività di cui al paragrafo 10.3 sono descritte di seguito:
- a) attività di *produzione dell'energia elettrica*: comprende le operazioni di generazione dell'energia elettrica e delle relative risorse di natura elettrica;
 - b) attività di *trasmissione dell'energia elettrica* comprende:
 - i. l'esercizio delle singole porzioni di RTN, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;
 - ii. la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture;
 - iii. lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
 - c) attività di *dispacciamento dell'energia elettrica*: comprende
 - i. la programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;
 - ii. l'approvvigionamento di risorse ai fini della:
 - gestione delle congestioni della rete rilevante;
 - predisposizione di adeguata capacità di riserva;
 - garanzia di equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
 - gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva;
 - iii. la determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei

- diversi cicli esecutivi, nonché la valorizzazione e la regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;
- iv. l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;
 - v. la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'articolo 1-quinquies della legge n.290/03.
- d) attività di *distribuzione dell'energia elettrica*: comprende le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza all'impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima, e le attività di natura commerciale connesse all'erogazione del servizio di distribuzione;
- e) attività di *misura dell'energia elettrica*: comprende le operazioni manuali, organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione e alla messa disposizione del dato di misura validato dell'energia elettrica immessa e prelevata, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; in esse rientrano le operazioni: di esecuzione dei lavori di posa e sostituzione, di spostamento e rimozione, di manutenzione, di verifica, di attivazione e disattivazione, di sospensione e riattivazione dell'erogazione con l'esclusione dei casi in cui gli interventi siano di competenza dell'impresa di distribuzione per motivi di sicurezza;
- f) attività di *acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica*: comprende le operazioni di acquisto e vendita di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per finalità diverse dalla commercializzazione ai clienti finali dell'energia elettrica;
- g) attività di *vendita al dettaglio di energia elettrica*: comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali, nonché le operazioni di commercializzazione dell'energia elettrica destinata al consumo dei medesimi clienti;
- h) attività *elettriche estere*: comprendono le operazioni di produzione, trasmissione, distribuzione, misura, acquisto e vendita dell'energia elettrica svolte all'estero per clienti esteri;

- i) *servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002*: comprendono le operazioni dell'Ufficio statistico di Terna, già inserito come GRTN nel Sistan – Sistema Statistico Nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2002, avente il compito di elaborare le statistiche relative al sistema elettrico italiano;
- j) attività di *coltivazione del gas naturale*: comprende l'estrazione di gas naturale da giacimenti ubicati sia nel territorio nazionale sia in mare purché compresi nelle acque territoriali italiane. Fanno parte di tale attività, oltre alle infrastrutture minerarie necessarie allo sfruttamento dei giacimenti ed ai servizi connessi, anche la rete di gasdotti di coltivazione, sia in terraferma che in acque territoriali italiane;
- k) attività *rigassificazione del gas naturale liquefatto*: comprende le operazioni di liquefazione del gas naturale e di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto, effettuati sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane compresi eventuali gasdotti di collegamento;
- l) attività di *stoccaggio del gas naturale*: comprende le operazioni di stoccaggio che contribuiscono ad ottimizzare l'impiego dei flussi di gas prodotto e importato in relazione alla variabilità della domanda;
- m) attività di *trasporto e dispacciamento del gas naturale*: comprende l'operazione di movimentazione di gas naturale attraverso le reti nazionale e regionale di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di gasdotti locali per la distribuzione, e comprende le operazioni finalizzate ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto, delle reti di distribuzione e dei servizi accessori; le attività di misura dei volumi, del potere calorifico e della qualità del gas trasportato sono da attribuire all'attività di misura;
- n) attività di *distribuzione del gas naturale* comprende le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura (REMI) fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione presso i clienti finali;
- o) attività di *misura del gas naturale*: comprende le operazioni manuali, organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione e alla messa disposizione del dato di misura dei volumi, del contenuto energetico e della qualità del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto e di distribuzione. In esse rientrano le operazioni: di esecuzione dei lavori di posa e sostituzione, di

spostamento e rimozione, di manutenzione, di verifica, di attivazione e disattivazione, di sospensione e riattivazione dell'erogazione con l'esclusione dei casi in cui gli interventi siano di competenza dell'attività di distribuzione per motivi di sicurezza.

- p) attività di *acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale*: comprende l'insieme delle attività commerciali di acquisto di gas naturale (sia in Italia che all'estero) e di rivendita non diretta ai clienti finali e alle quali non si applica l'imposta di consumo;
- q) attività di *vendita a clienti finali del gas naturale* comprende le operazioni di approvvigionamento di gas (sia in Italia che all'estero), di marketing operativo, di gestione commerciale e di bollettazione, finalizzate alla vendita al dettaglio ai clienti finali che abbiano esercitato l'idoneità o che siano tutelati dalle tariffe definite in base alla deliberazione n. 138/03 e s.m.i.;
- r) attività di *distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti*: comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata;
- s) *attività gas estere*: comprendono le attività svolte all'estero per clienti esteri nel settore del gas;
- t) attività *diverse*: comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse da quelle elencate precedentemente, incluse:
- la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, quando, con riferimento alle condizioni nominali di esercizio, il rapporto fra le quantità di energia elettrica e di energia termica producibili in assetto cogenerativo sia inferiore ad uno; in caso contrario, detta produzione combinata è assegnata all'attività di *produzione dell'energia elettrica*;
 - il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;
 - la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica;
 - la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di impianti di illuminazione cimiteriale;
 - i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del gas e dell'energia elettrica (a titolo di esempio: i servizi di tipo commerciale, quali la fatturazione, erogati da un'impresa distributrice per conto di un'altra impresa distributrice).

Spunti di consultazione

- S12** Si ritiene che l'elencazione delle attività rilevanti ai fini della separazione funzionale e contabile, sia coerente con l'organizzazione delle operazioni nei settori del gas e dell'energia elettrica?
- S13** Segnalare le eventuali aree di incertezza circa le operazioni attribuite alle varie attività che si ritiene permangano in relazione all'elencazione e descrizione precedente.
- S14** Come si valuta l'ipotesi di far rientrare tra le "attività diverse" le componenti patrimoniali ed economiche relative all'erogazione di prestazioni ad altre imprese ed enti dei settori del gas e dell'elettricità, come previsto all'ultimo alinea del paragrafo 10.8?

I comparti

10.9 I comparti di separazione contabile, come precedentemente precisato, non presuppongono la tenuta di una contabilità interna come se si trattasse di imprese separate. Ai fini della separazione in comparti è possibile il ricorso alla contabilità analitica, a rilevazioni gestionali e, solo in assenza di tali informazioni, anche ad elaborazioni contabili *ex post*, purché basati su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

10.10 Relativamente all'*attività produzione dell'energia elettrica* saranno individuati i seguenti comparti di separazione contabile:

1. unità di produzione rilevanti termoelettriche;
2. unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili;
3. unità di produzione di cogenerazione;
4. unità di produzione CIP6/92, unità di produzione d.lgs 387/03 o l. 239/04;
5. unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
6. unità di pompaggio strategiche;
7. altre unità di pompaggio;
8. altre unità di produzione non rilevanti diverse da quelle di cui ai punti da 2 a 7.

In relazione ai comparti individuati si applicano le seguenti definizioni:

- unità di produzione rilevante termoelettrica è un'unità di produzione appartenente ad una delle tipologie di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettere e) e j), della deliberazione n. 168/03;
- unità di produzione rilevante alimentata da fonti rinnovabili è un'unità di produzione appartenente ad una delle tipologie di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettere a) e g);

- unità di produzione di cogenerazione è un'unità di produzione appartenente a una delle tipologie di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera b) e all'articolo 10, comma 10.2, lettera b);
- unità di produzione CIP6/92, unità di produzione d.lgs 387/03 o l. 239/04 è un'unità di produzione appartenente ad una delle tipologie di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettere d), h) e i) e all'articolo 10, comma 10.2, lettere d), h) e i);
- unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico è un'unità di produzione appartenente alla tipologia di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera c).
- per unità di pompaggio strategiche si intendono le unità di produzione e pompaggio iscritte nell'elenco delle unità di produzione e pompaggio strategiche di cui all'articolo 23.1, comma 23.1.6 della deliberazione n. 168/03.

10.11 Per l'attività di *trasmissione dell'energia elettrica* costituiranno comparti di separazione contabile:

1. esercizio e manutenzione delle infrastrutture;
2. sviluppo infrastrutturale.

10.12 Per l'attività di *dispacciamento* costituiranno comparti di separazione contabile:

1. programmazione, sviluppo rete e l'approvvigionamento di risorse;
2. determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;
3. aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;
4. altre attività connesse con il dispacciamento.

10.13 Per l'attività *distribuzione dell'energia elettrica* costituiranno comparti di separazione contabile:

1. impianti in AAT e AT;
2. impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione AT/MT;
3. impianti in BT, ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT;
4. erogazione del servizio di connessione (allacciamenti);
5. servizi onerosi a clienti o utenti della rete;
6. operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione;
7. promozione del risparmio energetico.

Il comparto “servizi onerosi a clienti o utenti della rete” si riferisce alle operazioni effettuate dal distributore in relazione ad attività richieste dal cliente finale e non soggette a specifica tariffazione quali, ad esempio, lo spostamento del punto di consegna o delle opere di presa. Rientrano in tale comparto componenti patrimoniali ed economiche connesse con i contratti per la qualità.

10.14 Per l'attività *misura dell'energia elettrica* costituiranno comparti di separazione contabile:

1. installazione e manutenzione dei misuratori in punti di prelievo e di immissione;
2. rilevazione e registrazione delle misure dei prelievi e delle immissioni dell'energia elettrica in punti di prelievo e di immissione;
3. interventi di natura commerciale sui misuratori, in punti di prelievo e di immissione;
4. installazione e manutenzione dei misuratori in punti di interconnessione;
5. rilevazione e registrazione delle misure dei prelievi e delle immissioni dell'energia elettrica in punti di interconnessione;

In relazione ai comparti individuati, tanto per i punti prelievo e di immissione, quanto per i punti di interconnessione, occorre precisare che:

- i comparti “installazione e manutenzione” prevedono le azioni di messa in loco, messa a punto e avvio del dispositivo di misura, nonché le azioni di verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso nel minor tempo possibile;
- i comparti “rilevazione e registrazione” prevedono le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione e alla messa a disposizione del dato di misura ai soggetti interessati sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici a partire da dati storici (es. applicazione profilo convenzionale);
- il comparto “interventi di natura commerciale sui misuratori, in punti di prelievo e di immissione” prevede le operazioni connesse agli interventi, diretti o indiretti, sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore (ad es. voltture, subentri, distacchi per morosità, modifiche della potenza impegnata senza sostituzione del misuratore, letture straordinarie connesse al cambio di fornitore etc.).

10.15 Per l'attività *di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali* costituiranno comparti di separazione contabile:

1. vendita al dettaglio al mercato libero, incluse tutte le attività commerciali e la fatturazione;
2. vendita al dettaglio a clienti in regime amministrato, incluse tutte le attività commerciali e la fatturazione.

10.16 Per l'attività di *rigassificazione del gas naturale liquefatto* (per singolo terminale) costituiranno comparti di separazione contabile:

1. stoccaggio del gas naturale liquefatto;
2. rigassificazione del gas naturale liquefatto.

10.17 Per l'attività di *stoccaggio del gas naturale* costituiranno comparti di separazione contabile i singoli giacimenti di stoccaggio o i singoli impianti di *peak-shaving*;

10.18 Per l'attività *trasporto e dispacciamento del gas naturale* costituiranno comparti di separazione contabile:

1. rete di trasporto nazionale;
2. rete di trasporto regionale;
3. dispacciamento;
4. centrali di spinta;
5. altre operazioni di supporto al dispacciamento.

10.19 Per l'attività *distribuzione del gas naturale* costituiranno comparti di separazione contabile:

1. impianti di distribuzione;
2. derivazioni e allacciamenti;
3. promozione del risparmio energetico;
4. accertamento della sicurezza degli impianti;
5. servizi onerosi a clienti finali o utenti della rete;
6. operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione.

In relazione ai comparti individuati, occorre precisare che:

- Nel comparto impianti di distribuzione sono inclusi i cespiti ed i costi operativi afferenti le cabine di riduzione e misura, le reti in alta, media e bassa pressione, i gruppi di riduzione e tutto quanto necessario a svolgere l'attività con esclusione dei misuratori installati presso i clienti finali e dei sistemi di misura installati presso le cabine REMI, afferenti all'attività di misura. In questo comparto sono inclusi i canoni e gli oneri concessori.
- Al comparto relativo ai servizi onerosi ai clienti finali o utenti della rete sono riconducibili le prestazioni accessorie e opzionali indicate nel capitolo tre del Codice

di rete tipo della distribuzione attualmente in consultazione, con eccezione di quanto in tale sede indicato con riferimento agli allacciamenti, agli accertamenti sulla sicurezza ed alle operazioni connesse alla misura.

10.20 Per l'attività misura del gas costituiranno comparti di separazione contabile:

1. installazione e manutenzione dei misuratori in punti di immissione¹⁸ e di prelievo del gas naturale dalle reti;
2. installazione e manutenzione dei misuratori in punti di interconnessione;
3. rilevazione, registrazione delle misure in punti di immissione e di prelievo del gas naturale;
4. rilevazione, registrazione delle misure in punti di interconnessione;
5. interventi di natura commerciale sui misuratori in punti di immissione, di prelievo e di interconnessione;
6. installazione e manutenzione dei misuratori, rilevazione e registrazione delle misure relative al potere calorifico e alla qualità del gas;

In relazione ai comparti individuati occorre precisare che:

- i comparti di “installazione e manutenzione” prevedono le azioni di messa in loco, messa a punto e avvio del dispositivo di misura, nonché le azioni di verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso nel minor tempo possibile;
- i comparti di “rilevazione, registrazione” prevedono le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura relativi ai volumi, al potere calorifico e alla qualità del gas. Nel comparto sono incluse le attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti, sia di distribuzione che di trasporto.
- il comparto “interventi di natura commerciale sui misuratori” prevede le operazioni connesse agli interventi, diretti o indiretti, sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore (ad es. voltture, subentri, distacchi per morosità, modifiche della capacità impegnata senza sostituzione del misuratore etc.);

¹⁸ In analogia con il settore dell'energia elettrica si applicano le seguenti definizioni:

- i *punti di prelievo* sono i punti in cui si misura il gas riconsegnato agli utenti del servizio;
- i *punti di immissione* sono i punti in cui il gas naturale viene introdotto in una rete (campi di produzione, importazione da metanodotto, immissione da rigassificatori, altre fonti);
- per *punti di interconnessione* si intendono i punti in cui esiste un collegamento fisico tra reti di trasporto di soggetti diversi (esclusi quelli afferenti ai punti di immissione), tra reti di trasporto e reti di distribuzione, o tra due reti di distribuzione.

Spunti di consultazione

- S15** Si ritiene che l'elencazione e definizione dei comparti di separazione contabile, sia coerente con l'organizzazione delle operazioni nei settori del gas e dell'energia elettrica?
- S16** In relazione ai comparti, segnalare le eventuali aree di incertezza che si ritiene permangano in relazione all'elencazione e descrizione precedente.
- S17** La ripartizione in comparti sopra individuata non prevede alcun comparto per le *attività diverse*. L'Autorità sta comunque valutando l'opportunità di introdurre anche su questa attività una ripartizione in comparti, ad esempio dando evidenza alle operazioni connesse con altri settori regolamentati. Si condivide tale ipotesi e, se sì, quali comparti si ritiene possano essere introdotti?

11. Struttura dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise

- 11.1 In coerenza con la disciplina vigente, il presente documento prevede l'individuazione di servizi comuni e funzioni operative condivise in relazioni ai quali, come precisato in precedenza (vedi i paragrafi da 8.8 a 8.14), l'attribuzione di voci patrimoniali ed economiche avviene in maniera diretta. Le partite attribuite a servizi comuni e funzioni operative condivise vengono ribaltate sulle attività tramite l'utilizzo di *driver* (vedi i paragrafi da 8.15 a 8.21).
- 11.2 Per entrambi i settori, energia elettrica e gas, l'Autorità intende prevedere la seguente struttura, vincolante e non modificabile, di servizi comuni:
- a. approvvigionamenti e acquisti,
 - b. trasporti e autoparco;
 - c. logistica e magazzini;
 - d. servizi immobiliari;
 - e. servizi informatici;
 - f. ricerca e sviluppo;
 - g. servizi di ingegneria e di costruzione;
 - h. servizi di telecomunicazione;

- i. servizi amministrativi e finanziari
- j. organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;
- k. servizi del personale e delle risorse umane;

11.3 Per entrambi i settori, energia elettrica e gas, l’Autorità intende prevedere la seguente struttura, vincolante e non modificabile, di funzioni operative condivise:

- a. funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela;
- b. funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici;
- c. funzione operativa condivisa di misura¹⁹;
- d. funzione operativa condivisa di acquisto energia elettrica e/o gas²⁰.

11.4 In relazione alla funzione operativa condivisa di misura, occorre precisare come la stessa debba intendersi riferita alle operazioni eventualmente svolte dalle imprese in forma congiunta per la misurazione nel settore elettrico, del gas e di altri servizi, quali ad esempio il servizio idrico.

11.5 Per una garanzia di piena trasparenza e confrontabilità dei dati, l’Autorità intende prevedere che la nota di commento ai conti annuali separati debba contenere informazioni di dettaglio circa la struttura e il contenuto dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise previste dall’impresa e sulla natura dei servizi prestati da ciascun servizio comune e funzione operativa condivisa alle attività (vedi capitolo 15).

Spunti per la consultazione

S18 Si ritiene che l’elenco dei servizi comuni proposto sia sufficientemente esaustivo da rappresentare le realtà organizzative delle imprese operanti nei settori del gas e dell’elettricità? Se no, indicare eventuali servizi comuni che sono previsti dalla struttura organizzativa del redattore del commento e che con sono riconducibili all’elencazione proposta, con una breve descrizione delle operazioni svolte da tali servizi.

S19 Si ritiene che l’elenco delle funzioni operative condivise proposto sia sufficientemente esaustivo da rappresentare le realtà organizzative delle imprese operanti nei settori del gas e dell’elettricità? Se no, indicare eventuali funzioni operative condivise che sono previsti dalla

¹⁹ Da utilizzare esclusivamente per le componenti patrimoniali ed economiche non direttamente attribuibili all’attività di misura.

²⁰ Da utilizzare esclusivamente per le componenti patrimoniali ed economiche non direttamente attribuibili alle attività di: acquisto e vendita dell’energia elettrica all’ingrosso; vendita ai clienti finali dell’energia elettrica; acquisto e vendita all’ingrosso del gas naturale; vendita a clienti finali del gas naturale.

struttura organizzativa del redattore del commento e che non sono riconducibili all'elencazione proposta, con una breve descrizione delle operazioni svolte da tali funzioni operative condivise.

I driver di ribaltamento per i servizi comuni e le funzioni operative condivise

- 11.6 Il modello di separazione contabile proposto dall'Autorità nel presente documento mira a far sì che, anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti amministrativi (verificabili), le imprese attribuiscano direttamente una elevata percentuale dei costi alle attività. In tal modo il ribaltamento alle attività delle poste economiche attribuite in prima istanza ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise diventa marginale. In quest'ottica la proposta dell'Autorità intende superare la possibilità per le imprese di utilizzare *driver* alternativi rispetto a quelli indicati in delibera, prevedendo, invece, un elenco tassativo di *driver* che potrà essere comunque modificato o integrato nel tempo dagli uffici dell'Autorità, ma con interventi espliciti e non tramite silenzio assenso rispetto alle singole proposte avanzate da singole imprese.
- 11.7 I *driver* proposti (vedi tabella 1) risultano semplificati rispetto a quelli previsti dall'attuale normativa nel presupposto che il loro utilizzo è previsto per il ribaltamento di poste economiche che residuano a seguito dell'attribuzione diretta delle transazioni avvenuta nella prima fase del procedimento di separazione contabile descritto nei paragrafi precedenti. Tale attribuzione deve ritenersi residuale o comunque minimale rispetto all'attribuzione diretta: se così non fosse, la validità informativa e l'attendibilità dei conti annuali separati si ritiene sarebbe fortemente compromessa.
- 11.8 Il peso delle poste economiche afferenti i costi della produzione direttamente attribuite alle attività sul totale delle poste economiche attribuite alle stesse (vedi paragrafo 8.6), verrà rilevato dagli allegati al bilancio (vedi allegato 2, schema CE 2) e dovrà essere esplicitato nell'ambito della nota di commento ai conti annuali separati.

Tabella 1 - *Driver* per la ripartizione dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise

Servizi comuni

Servizio comune	Funzioni/processi ex deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01	Driver previsti ex deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01	Nuovi driver proposti
Approvvigionamenti e acquisti	Approvvigionamenti	Numero ordini e/o contratti di acquisto e appalto Importo degli ordini e/o contratti e/o gare Tempo-uomo dedicato ai singoli ordini e/o contratti e/o gare	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a consuntivo da ciascuna attività Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività
Trasporti e autoparco	Trasporti e/o autoparco	Km percorsi normalizzati per categoria di mezzi Costo consuntivo di gestione del singolo mezzo	Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività Costo consuntivo di gestione (esempio consumi o manutenzioni) dei mezzi assegnati a ciascuna attività Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività
Logistica e magazzini	Logistica e magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino (carico e prelievo) Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali Superfici e spazi mediamente occupati	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali registrati da ciascuna attività Valore dei prelievi di magazzino registrati da ciascuna attività
Servizi immobiliari		Mq utilizzati Costo a consuntivo degli interventi manutentivi richiesti (deliberazione n. 310/01) Entità degli interventi manutentivi richiesti (deliberazione n. 311/01)	Mq utilizzati da ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività Numero di addetti assegnati a ciascun attività Numero di unità immobiliari assegnate (stanze e uffici) a ciascuna attività
Servizi informatici (accorperebbe gli attuali servizi di sviluppo e manutenzione software, centro elaborazione dati e hardware e informatica individuale e di rete)	Sviluppo e manutenzione "software"	Consuntivazione su commessa specifica per singola procedura Ore dirette del personale di analisi e programmazione per procedura	Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività
	Centro elaborazioni dati e "hardware"	Tempi-macchina per l'elaborazione dei dati Numero elaborazioni effettuate Tempo-uomo di assistenza operativa per procedura	Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività Numero ed entità degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività
	Informatica individuale e reti	Numero di postazioni Numero ed entità degli interventi di assistenza agli utilizzatori Volume di traffico	Volume di traffico registrato da ciascuna attività

continua

segue

Servizio comune	Funzioni/processi ex deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01	Driver previsti ex deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01	Nuovi driver proposti
Ricerca e sviluppo		Rilevazioni analitiche	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di ingegneria e di costruzioni		Rilevazioni analitiche	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di telecomunicazione		Volumi di traffico	Volumi di traffico registrati da ciascuna attività
Servizi amministrativi e finanziari (accorperebbe gli attuali servizi di contabilità e revisione, pianificazione e controllo e finanza)	Contabilità e revisione	Numero di postazioni attive	Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività
		Numero di transazioni registrate per attività e/o servizio	Numero di transazioni registrate per attività
		Numero rendiconti predisposti (deliberazione n. 310/01)	Numero di rendiconti predisposti per ciascuna attività
		Numero di relazioni predisposte (deliberazione n. 311/01)	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività
		Costi operativi diretti (deliberazione n. 310/01)	Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività
		Costi operativi diretti delle linee di servizio (deliberazione n. 311/01)	Volume d'affari delle singole attività
Pianificazione e controllo	Costi operativi diretti		
		Numero rendiconti predisposti (deliberazione n. 310/01)	
		Costi operativi diretti delle linee di servizio (deliberazione n. 311/01)	
		Numero report predisposti (deliberazione n. 311/01)	
Finanza Ordinaria		Tempo-uomo su pratiche specifiche o straordinarie	
Finanza Straordinaria		Cash flow originato da ogni attività	
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali		Costi operativi diretti	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/ gas registrati da ciascuna attività
		Costi operativi diretti delle linee di servizio (deliberazione n. 311/01)	Volume d'affari delle singole attività
		Numero e/o tempo-uomo su pratiche ed atti specifici delle linee di servizio (deliberazione n. 311/01)	Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive
		Numero e/o tempo-uomo su pratiche specifiche (deliberazione n. 310/01)	
Servizi del personale e delle risorse umane		Numero medio di addetti	Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività
		Numero di assunzioni	Numero di assunzioni effettuate per ciascuna attività
		Numero e/o tempo-uomo per tipologia di atti e iniziative (trattative sindacali, corsi di formazione)	

continua

segue

Funzioni operative condivise			
Funzione operativa condivisa	Funzioni/processi ex deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01	Driver previsti ex deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01	Nuovi driver proposti
Funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela		Criteri di ragionevolezza	Numero delle fatture e delle bollette emesse per ciascuna attività Volume d'affari o fatturato delle singole attività Per il solo <i>call center</i> : Numero delle chiamate gestite per singole attività
Funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici		Criteri di ragionevolezza	Numero di interventi registrati da ciascuna attività Numero delle richieste di intervento effettuate per ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività Totale delle ore di manodopera diretta di manutenzione registrata da ciascuna attività
Funzione operativa condivisa di misura		Criteri di ragionevolezza	Numero di interventi registrati da ciascuna attività Numero di letture effettuate per ciascuna attività
Funzione operativa condivisa di acquisto energia elettrica e/o gas			Fatturato relativo ai clienti di ciascuna attività Quantità di energia elettrica o gas destinati ai clienti di ciascuna attività

Spunti per la consultazione

S20 Si ritiene che l'elenco proposto di *driver* per il ribaltamento dei servizi comuni sia sufficientemente esaustivo da poter essere utilizzato dalle imprese dei due settori? Se no, indicare eventuali ulteriori *driver* che si ritengono utili ai fini di una migliore rappresentazione della realtà delle singole attività.

S21 Si ritiene che l'elenco proposto di *driver* per il ribaltamento delle funzioni operative condivise sia sufficientemente esaustivo da poter essere utilizzato dalle imprese dei due settori? Se no, indicare eventuali ulteriori *driver* che si ritengono utili ai fini di una migliore rappresentazione della realtà delle singole attività.

PARTE IV

Applicazione della nuova disciplina di *unbundling*

12. Principi contabili: bilancio civilistico e *IAS/IFRS*

- 12.1 Le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE richiedono che le imprese elettriche e del gas naturale, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigano, sottopongano a revisione e pubblichino i conti annuali secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, adottata nel nostro Paese con il D. Lgs. 127/91 che ha modificato la disciplina del bilancio d'esercizio attraverso la sostituzione di articoli del Codice civile (2423 e successivi).
- 12.2 Tali disposizioni si sovrappongono a quelle del D. Lgs 38/05 che, nel caso di imprese quotate, prescrive l'applicazione, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, dei principi contabili internazionali (di seguito: *IAS/IFRS*)²¹, mentre da facoltà di adottarli per la redazione del bilancio di esercizio di altre categorie di imprese.
- 12.3 Il bilancio redatto secondo i principi *IAS/IFRS* si differenzia dal bilancio redatto secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, principalmente per:
- l'assenza di uno schema di stato patrimoniale vincolante;
 - l'assenza di uno schema di conto economico vincolante;
 - l'assenza della distinzione tra componenti ordinari e componenti straordinari, all'interno del conto economico;
 - la possibilità di classificare i costi per destinazione;
 - l'impossibilità di capitalizzare i costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e di pubblicità, che vanno invece imputati in conto economico;
 - le differenze di valutazione, tra le quali si segnalano quelle relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali (escluso l'avviamento), che in alternativa

²¹ Quando si fa menzione ai principi contabili internazionali ci si vuole riferire agli standard contabili dell'International Accounting Standards Board (IASB) che prendono il nome di:

- IAS (*International Accounting Standards*), con riferimento a quei documenti ancora in vigore, emanati in precedenza dallo *International Accounting Standard Committee* (IASC), che ora vengono aggiornati dallo IASB;
- IFRS (*International Financial Reporting Standard*) con riferimento ai nuovi documenti direttamente emanati dallo IASB e ai documenti che sono frutto di una rielaborazione sostanziale di "vecchi" IAS compiuta dallo IASB.

alla valutazione basata sul costo possono essere valutate al *fair value*, cioè al corrispettivo al quale il bene potrebbe essere scambiato in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili;

- le differenze di valutazione relative al TFR e ai fondi concernenti i benefici concessi al personale, che vanno valutati attualizzando i futuri esborsi determinati su base attuariale.

12.4 L’Autorità intende richiedere che i conti annuali separati vengano redatti anche dalle imprese che adotteranno gli *IAS/IFRS* secondo schemi prefissati dalla stessa Autorità. A tal fine si ritiene opportuno che le imprese adottino un piano dei conti che presenti un livello di analiticità tale da assicurare la corrispondenza delle scritture contabili (i cui saldi sono riepilogati nel cosiddetto “bilancio di verifica”):

- sia con il bilancio destinato a pubblicazione (secondo lo schema prescelto dall’impresa nel rispetto degli *IAS/IFRS*)
- sia con i prospetti fissati dall’Autorità (che continueranno ad essere il riferimento per l’articolazione dei conti ai fini della separazione contabile).

12.5 In tale prospettiva l’Autorità ritiene in linea di principio, e salvo quanto indicato al punto 12.6, ammissibile che le imprese utilizzino gli stessi principi contabili utilizzati nel proprio bilancio di esercizio anche ai fini della predisposizione dei conti annuali separati.

12.6 Al fine di raccogliere maggiori elementi conoscitivi sugli effetti della suddetta previsione, pertanto, l’Autorità intende prevedere che almeno per i primi due anni di redazione dei conti annuali separati in base agli *IAS/IFRS*, le imprese esplicitino nella nota di commento a questi ultimi gli effetti più significativi dovuti all’adozione di principi contabili, diversi da quelli civilistici.

12.7 L’Autorità, accanto all’obbligo di invio dei conti annuali separati, ritiene inoltre di prevedere l’obbligo di invio del bilancio di esercizio, entrambi in formato elettronico.

12.8 L’Autorità intende prevedere che i soggetti non di diritto italiano che operano in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas (anche per mezzo di filiali), siano tenuti a compilare ed inviare all’Autorità, prospetti riportanti i conti annuali separati relativi alle poste economiche e patrimoniali pertinenti l’operatività sul territorio italiano (incluse le poste economiche e patrimoniali che si riferiscono ad operazioni svolte all’estero ma funzionali ad operare sul territorio italiano). Tali prospetti dovranno essere redatti nell’osservanza delle norme in materia di separazione contabile previste nel presente documento, ivi comprese quelle

relative alla revisione contabile dei conti annuali separati, salvo quanto specificato al successivo paragrafo 12.9.

12.9 In relazione ai soggetti di cui al precedente paragrafo:

- se appartenenti ad un Paese comunitario o ad un Paese extracomunitario che abbia stipulato specifici accordi di reciprocità (basati sulla verifica della condizione di conformità o di equivalenza dei bilanci con la normativa contabile stabilita dalla direttiva 78/660/CEE o dai principi contabili internazionali adottati in ambito europeo), saranno tenuti a compilare i prospetti, di cui al precedente paragrafo 12.8, utilizzando gli stessi principi contabili adottati nel proprio bilancio di esercizio;
- se appartenenti ad un Paese extracomunitario, che non si trova nelle condizioni di cui al precedente alinea, saranno tenuti a:
 - a) pubblicare in Italia il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;
 - b) redigere i prospetti, di cui al precedente paragrafo 12.8, nel rispetto dei principi di contabilità stabiliti dalla direttiva 78/660/CEE o dei principi contabili internazionali adottati in ambito europeo.

Spunti per la consultazione

S22 Si concorda con la proposta di consentire che le imprese utilizzino per la predisposizione dei conti annuali separati gli stessi principi contabili utilizzati nel proprio bilancio di esercizio ossia, soprattutto nel caso di imprese quotate, i principi contabili internazionali?

S23 Evidenziare e dettagliare, se ritenute rilevanti, le criticità che possono derivare dall'imposizione di uno schema obbligatorio, definito dall'Autorità, per la redazione dei conti annuali separati.

S24 Il documento prevede che le norme di separazione contabile si applichino anche alle società non di diritto italiano che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas, anche per mezzo di filiali, sul territorio italiano. Si condivide tale impostazione? Se no, motivare la risposta.

13. Revisione dei conti annuali separati

Obbligo di revisione contabile del bilancio

- 13.1 L'articolo 21, comma 11, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dispone che “Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione dell'energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci (...)”.
- 13.2 L'articolo 3, comma 11, l'articolo 8, comma 8, l'articolo 12, comma 11, l'articolo 14, comma 10 e l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 dispongono che le imprese di gas naturale che svolgono attività di importazione, di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio, di distribuzione e di vendita, rispettivamente, sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.
- 13.3 In considerazione delle richiamate disposizioni, pertanto, tutte le società che svolgono attività di distribuzione di energia elettrica, di importazione, di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio, di distribuzione e di vendita del gas naturale sono tenute alla revisione contabile dei propri bilanci d'esercizio.

La revisione contabile dei conti annuali separati

- 13.4 La vigente disciplina in materia di separazione amministrativa e contabile, ferme restando le richiamate disposizioni in materia di revisione contabile del bilancio d'esercizio redatto a fini civilistici, dispone specifici obblighi di revisione contabile anche dei conti annuali separati.
- 13.5 Più precisamente, l'articolo 9, comma 3, sia della deliberazione n. 310/01 sia della deliberazione n. 311/01, prevede che i conti annuali separati siano sottoposti a revisione ai fini della certificazione, la quale deve attestare la corretta applicazione delle delibere e porre in evidenza eventuali riserve ed eccezioni.
- 13.6 Il ruolo della revisione contabile, nell'ambito della disciplina in materia di separazione contabile, è stato ulteriormente valorizzato nelle direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE. Dette direttive, infatti, prevedono che il soggetto incaricato della revisione contabile verifichi, in particolare, che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati tra le diverse attività in cui opera l'impresa.
- 13.7 L'Autorità intende mantenere immutati gli obblighi di revisione contabile già contemplati dalle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 ed inoltre intende richiedere che la relazione dei revisori sui conti annuali separati contenga indicazioni in merito:

- alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
- alla quadratura del saldo delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelle risultanti dal bilancio aziendale;
- al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi *IAS/IFRS* secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile;
- al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività previsto dalla normativa in materia di *unbundling* con particolare riferimento all’obbligo di evitare discriminazione e trasferimenti incrociati tra attività soggette a regolazione tariffaria e altre attività;
- alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei *driver* e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
- al rispetto da parte dell’impresa dell’obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati;
- al rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della separazione contabile e dell’analisi contabile (vedi paragrafi 8.12 e 9.3).

13.8 L’Autorità è orientata a prevedere che la revisione dei conti annuali separati debba essere effettuata dal medesimo soggetto che, ai sensi di legge²², è chiamato ad esercitare il controllo contabile sulla società.

²² Per le società per azioni l’articolo 2409 bis del Codice civile prevede che:

“Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell’attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia”.

Per le società a responsabilità limitata l’articolo 2477 del Codice civile prevede che:

“L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435 bis. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.”

Per le società cooperative l’articolo 2519 del Codice civile prevede che:

“Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.”

14. Ambiti di applicazione della separazione funzionale e della separazione contabile e semplificazione

- 14.1 Coerentemente con lo spirito delle direttive europee 2003/54/EC e 2003/55/EC l'Autorità è orientata ad esentare dall'obbligo di separazione funzionale dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale le imprese integrate che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati.
- 14.2 Sebbene le direttive europee 2003/54/EC e 2003/55/EC non prevedano esplicite deroghe all'applicazione delle norme in materia di separazione contabile, l'Autorità è orientata a prevedere modalità di semplificazione della separazione contabile, nel rispetto del principio di proporzionalità tra i costi derivanti dalle disposizioni regolatorie e i benefici che ne derivano, anche indirettamente, per i clienti finali.
- 14.3 L'Autorità intende operare una ulteriore armonizzazione della regolazione in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas, rispetto a quanto già previsto dalle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01. A questo scopo nel presente documento si propone di adottare modalità di semplificazione il più possibile omogenee per le imprese operanti nel settore elettrico, in quello del gas naturale e nei gas diversi dal gas naturale.
- 14.4 L'ambito soggettivo di applicazione delle semplificazioni sarà definito con criteri uniformi per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e nel settore del gas naturale (vedi tabella 2), mentre saranno interessate dalla semplificazione tutte le imprese operanti esclusivamente nell'attività di distribuzione misura e vendita di gas diversi dal gas naturale.
- 14.5 L'accesso a regimi di riconoscimento dei costi su base individuale (quali attualmente la perequazione specifica aziendale per la distribuzione dell'energia elettrica, il regime individuale per la distribuzione del gas naturale e le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in ogni caso, richiederà la rinuncia all'applicazione delle modalità semplificazioni di separazione contabile. In tali casi, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità, l'Autorità ritiene preponderanti le esigenze di certezza, affidabilità e analiticità dell'informazione contabile, rispetto ai costi derivanti dalle disposizioni regolatorie.
- 14.6 I soggetti che sono proprietari degli impianti necessari o funzionali per lo svolgimento di una o più attività di cui al paragrafo 10.3, ma che non svolgono altre operazioni relative a tali attività, sono esentati dagli obblighi di separazione funzionale e contabile, ma sono

tenuti a comunicare all'Autorità le informazioni economiche e patrimoniali relative a tali impianti, utilizzando un schema appositamente predisposto.

Tabella 2 Ambiti di applicazione della separazione funzionale e contabile – energia elettrica

Energia elettrica								
Attività Separazione	Produzione	Trasmissione	Dispacciamento	Servizi statistici-	Distribuzione	Misura	Acquisto e vendita all'ingrosso	Vendita ai clienti finali
Funzionale e contabile	-	Tutte le imprese: da tutte le attività, tranne dispacciamento e misura	Tutte le imprese: da tutte le attività, tranne trasmissione e misura		Imprese con più di 100.000 punti di prelievo: da tutte le attività (transitoriamente non dalla misura)	Imprese con più di 100.000 punti di prelievo: da tutte le attività (transitoriamente non da distribuzione e trasmissione)	-	-
Contabile	Imprese con proprietà/gestione e di almeno uno degli impianti rilevanti come da delibera 168/03	Tutte le imprese: da tutte le attività, incluse misura e dispacciamento		Tutte le imprese: da tutte le attività	Imprese con oltre 15.000 punti di prelievo e fino a 100.000 punti di prelievo: da tutte le attività	Imprese con oltre 15.000 punti di prelievo e fino a 100.000 punti di prelievo: da tutte le attività	Tutte le imprese che vendono a terzi oltre 100 GWh di energia elettrica	Tutte le imprese che vendono a terzi oltre 100 GWh di energia elettrica
Contabile semplificato	Imprese che non hanno proprietà/gestione e di almeno uno degli impianti rilevanti come da delibera 168/03	-			Imprese con non più di 15.000 punti di prelievo	Imprese con non più di 15.000 punti di prelievo	Tutte le imprese che vendono a terzi fino a 100 GWh di energia elettrica	Tutte le imprese che vendono a terzi fino a 100 GWh di energia elettrica

continua

segue

Tabella 2 Ambiti di applicazione della separazione funzionale e contabile – gas

Gas naturale e Gas diversi								
Attività Separazione	Coltivazione gas naturale	Stoccaggio gas naturale e GNL	Trasporto e dispacciamento gas naturale	Distribuzione	Misura	Acquisto e vendita all'ingrosso	Vendita ai clienti finali	Gas diversi
Funzionale e contabile	-	Tutte le imprese: da tutte le attività	Tutte le imprese: da tutte le attività	Imprese con più di 100.000 punti di riconsegna: da tutte le attività (transitoriamente non dalla misura)	Imprese con più di 100.000 punti di riconsegna: da tutte le attività transitoriamente non dalla distribuzione e dal trasporto e dispacciamento			-
Contabile	Tutte le imprese: da tutte le attività	-	-	Imprese con oltre 15.000 punti di riconsegna e fino a 100.000 punti di riconsegna: da tutte le attività	Imprese con oltre 15.000 punti di riconsegna e fino a 100.000 punti di riconsegna: da tutte le attività	Tutte le imprese: da tutte le attività	Tutte le imprese: da tutte le attività	-
Contabile semplificato	-	-	-	Imprese con non più di 15.000 punti di riconsegna: da tutte le attività	Imprese con non più di 15.000 punti di riconsegna: da tutte le attività			Tutte le imprese

14.7 Le imprese che potranno beneficiare delle semplificazioni saranno tenute a presentare all'Autorità conti annuali separati predisposti secondo uno schema (vedi allegato 3) e metodologie semplificate. Tale schema, che non richiede l'individuazione di comparti, dovrà prevedere:

- conto economico ripartito per attività;
- valori patrimoniali relativi alle sole immobilizzazioni tecniche e loro movimentazioni per attività;
- dati fisici di riferimento;
- nota di commento, che indichi i criteri utilizzati nella compilazione dei prospetti.

14.8 Lo schema di conto economico che si propone di adottare:

- individua valore e costi della produzione (distinti tra diretti e indiretti) in maniera separata tra le attività soggette a regolazione e altre attività gestite dall'impresa;
- consente una diretta riconciliazione con il bilancio di esercizio;
- assume quali costi indiretti quelli corrispondenti all'insieme dei Servizi Comuni (SC) e alle Funzioni Operative Condivise (FOC) di cui al capitolo 11 del presente documento;

- attribuisce alle attività il complesso dei costi indiretti identificati con i servizi comuni in funzione dei costi operativi diretti delle singole attività, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia elettrica/gas;
- attribuisce alle attività il complesso dei costi indiretti identificati con le eventuali funzioni operative condivise in funzione dei costi operativi diretti, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia, delle attività interessate;
- privilegia l'attribuzione diretta dei valori secondo quanto previsto al paragrafo 8.8, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale o analitica;
- non prevede la ripartizione a livello di comparti.

14.9 In merito alla verifica ed alla revisione dei dati contenuti nei prospetti semplificati, l'Autorità intende richiedere che siano assoggettati a revisione contabile da parte dello stesso soggetto che svolge il controllo contabile per l'impresa, in coerenza con quanto richiesto per la revisione contabile dei conti annuali separati (vedi paragrafo 13.8). Per le imprese non soggette a controllo contabile, i prospetti semplificati dovranno riportare una dichiarazione scritta del legale rappresentate, attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nei prospetti da presentare all'Autorità.

Spunti per la consultazione

S25 Si concorda con l'opportunità di non prevedere l'obbligatorietà della separazione funzionale per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale con meno di 100.000 punti di prelievo?

S26 Si concorda con la proposta di prevedere modalità di separazione contabile semplificate? In tal caso si concorda con le soglie individuate nella precedente tabella 2?

15. Nota di commento all'*unbundling* contabile

15.1 Così come già previsto dalle delibera dell'Autorità n. 310/01 e n. 311/01, anche i conti annuali separati redatti secondo il modello di *unbundling* contabile qui proposto dovranno essere corredati da una nota di commento, da redigere seguendo le disposizioni previste dall'articolo 2427 del Codice civile per la compilazione della nota integrativa al bilancio di esercizio. La finalità della nota di commento è quella, analogamente a quella prevista dal Codice civile per la nota integrativa al bilancio di esercizio, di fornire adeguate informazioni per una migliore lettura degli schemi contabili presenti nei conti annuali separati. In tal senso si ritiene opportuno prevedere, per le note di commento, un contenuto minimo obbligatorio, che consiste nelle seguenti informazioni:

- la dichiarazione da parte dell'impresa circa i principi contabili adottati per la redazione dei conti annuali separati, nonché la dichiarazione che i conti annuali separati derivano dal bilancio di esercizio approvato e depositato e che pertanto le relative poste, a livello di singola voce prevista dal Codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio, salvo nei casi, che vanno indicati, in cui la voce è stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d'esercizio, se questo è redatto in applicazione degli *IAS/IFRS*;
- la descrizione delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni dell'impresa;
- la descrizione delle procedure adottate per l'adempimento del requisito di separazione funzionale delle attività in cui si articolano le operazioni dell'impresa;
- la descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attività in cui si articolano le operazioni dell'impresa;
- le metodologie adottate ai fini dell'analisi contabile dei comparti;
- la natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività, indicando in particolare i *driver* utilizzati e i motivi della loro scelta;
- la descrizione dei *driver* e delle basi dati gestionali utilizzati per la loro costruzione ai fini del ribaltamento alle attività delle poste economiche attribuite in prima istanza ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività;
- la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni all'interno allo stesso gruppo societario;
- evidenza delle spese legali sostenute ai fini di attività di contenzioso in sede amministrativa, al netto delle spese di cui al successivo alinea;
- evidenza delle spese processuali per procedimenti in cui la parte è risultata soccombente;
- evidenza dei contributi pagati all'Autorità;
- evidenza delle spese pubblicitarie, di rappresentanza e di marketing.

15.2 La nota di commento, infine, dovrebbe prevedere, per le singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, informazioni in merito alla loro

composizione e alle ragioni delle variazioni più significative intervenute rispetto all'esercizio precedente.

16. Rapporti infragruppo

- 16.1 Per operazioni all'interno del medesimo gruppo societario si intendono le operazioni con le società o con i soggetti controllanti, controllati o collegati come definiti dal nostro ordinamento giuridico e con le società sottoposte al controllo dei medesimi soggetti controllanti. Le disposizioni del punto successivo si applicano anche alle transazioni con le società o con altri soggetti correlati.
- 16.2 Per quanto concerne la valorizzazione delle operazioni all'interno del medesimo gruppo societario, nei conti annuali separati si farà riferimento ai criteri utilizzati nel bilancio di esercizio delle imprese, purché siano conformi alle previsioni contenute nell'ordinamento giuridico nazionale, sia in materia societaria, sia in materia fiscale. L'Autorità intende richiedere, ai fini della separazione contabile, che anche le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, adempiano a quanto richiesto all'art. 2391-bis del Codice civile in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate²³. In tal senso, pertanto, tali operazioni dovranno rispettare il principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato. Nel caso in cui le imprese risultino inottemperanti a tali disposizioni, l'Autorità nell'ambito dei futuri procedimenti di carattere tariffario provvederà a valutare i costi riconoscibili anche con metodo parametrico.
- 16.3 La valorizzazione delle operazioni all'interno del medesimo gruppo societario, di cui al precedente paragrafo, deve essere opportunamente verificabile tramite:
- contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni;
 - documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;

²³ Così l'art. **2391-bis**. (Operazioni con parti correlate).

1. Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.
2. I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

- rilevazione a consuntivo del numero o della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

17. Schemi per i conti annuali separati

Gli schemi contabili allegati alla deliberazione

- 17.1 Al fine di rendere più tempestivo l'aggiornamento degli allegati, i nuovi schemi contabili previsti per la redazione dei conti annuali separati saranno costantemente aggiornati dagli uffici dell'Autorità per adattarli sia all'evoluzione della normativa civilista e contabile in materia sia alle eventuali esigenze informative ai fini regolatori e tariffari.
- 17.2 Accanto agli schemi generali, che consentono la compilazione dei conti annuali separati, si intende richiedere la compilazione di schemi specifici che sostituiscano alcune delle periodiche raccolte dati necessarie per le diverse finalità regolatorie (ad esempio per la richiesta dei costi storici degli investimenti e delle grandezze di scala rilevanti ai fini tariffari).
- 17.3 Gli schemi contabili previsti potranno consistere nei seguenti:
- a) conti annuali separati secondo la struttura delle voci patrimoniali ed economiche previste dal codice civile, diviso per attività, funzioni operative condivise e servizi comuni senza l'integrale attribuzione delle poste economiche alle attività. Tale schema dovrà essere allegato al bilancio di esercizio, per la sola parte relativa al settore dell'energia elettrica;
 - b) conti annuali separati secondo la struttura delle voci patrimoniali ed economiche previste dal codice civile, diviso per attività, comparti, funzioni operative condivise e servizi comuni con integrale attribuzione delle poste economiche alle attività. Tale schema sarà destinato esclusivamente all'Autorità;
 - c) tabelle specifiche con articolazione dei ricavi e dei costi, destinate esclusivamente all'Autorità;
 - d) variazioni nell'esercizio del valore (a costo storico), delle voci relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali, distinte per categoria contabile, attività e comparto, che andranno riconciliate con le variazioni risultanti dal bilancio d'esercizio. Tale schema sarà destinato esclusivamente all'Autorità.
- 17.4 L'Autorità ritiene comunque necessario che tutte le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della separazione contabile, ad esclusione di quelle ammesse alle

semplificazioni di cui al paragrafo 14.4, debbano conservare la documentazione contabile che consente la ricostruzione del valore storico di primo acquisto delle proprie immobilizzazioni, per almeno 50 anni a decorrere dalla data di loro entrata in servizio.

18. Conti annuali separati consolidati

- 18.1 L'attuale normativa contenuta nelle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 prevede l'obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui all'articolo 9, comma 9.2, lettera a), e di procedere alla disaggregazione del bilancio consolidato, predisposto ai sensi del decreto legislativo n.127/91, al:
- a. soggetto che, operando in almeno una delle attività di cui all'articolo 4, controlli soggetti operanti, direttamente e indirettamente, in almeno una di queste attività;
 - b. soggetto che, pur non operando nelle attività di cui all'articolo 4, detenga il controllo diretto di più soggetti tra i quali non sussista un rapporto di controllo e che operino in almeno una di queste attività.
- 18.2 La redazione del bilancio consolidato prevista nel nostro ordinamento giuridico ha la finalità di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato di un gruppo, come se le attività, le passività, i ricavi, i costi e il risultato economico delle imprese che formano il gruppo fossero quelli di un'unica entità. Le risultanze contabili patrimoniali ed economiche che ne derivano, dopo aver effettuato le opportune elisioni delle partite infragruppo, vengono definite appunto bilancio consolidato.
- 18.3 L'Autorità ravvisa la necessità di mantenere l'obbligo di redazione dei conti annuali separati per i soggetti obbligati per legge alla redazione del bilancio consolidato alla luce delle informazioni che ne possono derivare sia per le finalità regolatorie che tariffarie.
- 18.4 Infine, l'Autorità sta valutando di prevedere che, in alternativa alla redazione dei conti annuali separati sulla base del consolidato, i gruppi societari possano presentare conti annuali separati per ciascuna delle imprese del gruppo operanti nei singoli comparti o che forniscano prestazioni rientranti tra quelle riconducibili ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, dando separata evidenza dei valori derivanti da transazioni tra società del gruppo.

Spunti per la consultazione

- S27** Si concorda con l'opportunità di consentire una deroga alla presentazione del bilancio consolidato separato contabilmente, secondo quanto indicato al paragrafo 18.4?

19. Termini di presentazione dei conti annuali separati e modalità applicative della delibera

- 19.1. L'attuale normativa contenuta nelle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 prevede che i conti annuali separati e la nota di commento, accompagnati dalla relazione di certificazione, siano trasmessi dall'impresa all'Autorità entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Nella nuova disciplina il suddetto termine si ritiene possa essere fissato in 90 (novanta) giorni.
- 19.2. L'Autorità intende prevedere la stesura da parte degli uffici della Direzione tariffe di una nota applicativa della nuova disciplina in materia di separazione contabile indirizzata agli operatori, con scopi esplicativi, al fine di garantire una omogenea interpretazione ed applicazione della delibera da parte delle imprese.

20. Decorrenza degli obblighi di separazione funzionale e degli obblighi di separazione contabile

- 20.1. L'Autorità, anche in considerazione delle semplificazioni che propone di introdurre in materia di separazione contabile, ritiene che il nuovo modello di separazione contabile possa essere implementato dalle imprese a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2006. L'Autorità intende inoltre richiedere che i conti annuali separati relativi all'esercizio 2006 riportino una colonna pro-forma relativa alle medesime voci per l'esercizio 2005 compilata esclusivamente con finalità di raffronto.
- 20.2. Come già indicato al paragrafo 7.16 le modalità applicative relative al *programma di adempimenti* per la separazione funzionale saranno definite con separato provvedimento (ossia successivo all'emanazione del nuovo Testo integrato della separazione funzionale e contabile) da adottarsi presumibilmente nel corso dell'anno 2007.

Spunti per la consultazione

- S28** Si ritiene che le tempistiche proposte per l'applicazione della nuova disciplina oggetto del presente documento siano adeguate? Se no, motivare la risposta con esempi e indicazioni di dettaglio.

ALLEGATO 1
QUADRO SINOTTICO

I seguenti prospetti evidenziano il confronto tra le previsioni dell'attuale normativa in materia di separazione amministrativa e contabile e le soluzioni proposte dal presente documento.

	Situazione attuale	Soluzione proposta
Separazione amministrativa Separazione funzionale	<p>Le deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 prevedono che le imprese organizzino tutte le attività (così come definite dalle delibere) gestendole in modo autonomo, come se le stesse fossero svolte da imprese separate (separazione amministrativa).</p>	<p>Si propone di adottare, solo per le attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione, il concetto di separazione funzionale, in linea con le direttive europee, e le conseguenti implicazioni organizzative per i responsabili della distribuzione, della trasmissione e del dispacciamento nel settore dell'energia elettrica; della distribuzione, del trasporto, dello stoccaggio e del GNL nel settore del gas naturale.</p> <p>(Si vedano i paragrafi da 6.11 a 7.17 del presente documento)</p>
Separazione contabile:		
a) rendicontazione per singole attività	<p>Secondo le deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 la rendicontazione per attività prevede la redazione di uno stato patrimoniale e di un conto economico separati. Essi dovrebbero basarsi sulla tenuta della contabilità generale atta a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi per le diverse attività. La relazione alla deliberazione n. 311/01 prevede però che ciò avvenga solo per la rilevazione delle transazioni verso l'esterno, mentre le altre rilevazioni sono supportate dalla contabilità analitica.</p>	<p>Si propone di adottare una procedura di rendicontazione per singole attività che – senza richiedere la creazione di tante contabilità generali quante sono le attività – assicuri:</p> <p>a) la significatività delle informazioni privilegiando l'attribuzione diretta dei valori anche mediante opportune codifiche delle rilevazioni di contabilità generale e applicando procedure e <i>driver</i> predefiniti per le rilevazioni alimentate dalla contabilità analitica.</p> <p>b) la "tracciabilità" dei valori attribuiti ad ogni attività, attraverso l'adozione di prospetti che rendano evidenti le diverse modalità di attribuzione (costi attribuiti direttamente, costi attribuiti attraverso funzioni operative condivise o servizi</p>

		<p>comuni).</p> <p>La separazione contabile del conto economico dovrebbe riguardare esclusivamente le voci relative al valore e al costo della produzione, le altre voci dovrebbero essere allocate nella colonna non attribuibili.</p> <p>Per quanto concerne lo stato patrimoniale verrebbe richiesta la separazione contabile delle sole voci relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, ai crediti e debiti commerciali, alle rimanenze, ai ratei e risconti al TFR e ai fondi</p>
b) rendicontazione per singolo comparto	<p>Mentre la deliberazione n. 310/01 richiede la predisposizione di un conto economico e di uno stato patrimoniale completo per ogni singolo comparto, la deliberazione n. 311/01 richiede per i comparti solamente la redazione di un rendiconto dei costi operativi e di un prospetto relativo alle immobilizzazioni materiali.</p> <p>In entrambi i casi non è richiesto che le informazioni siano ricavate dalla contabilità generale.</p>	<p>Consiste in un ulteriore dettaglio di disaggregazione per alcune poste patrimoniali ed economiche.</p> <p>Le informazioni sono desunte dalla contabilità analitica, da rilevazioni gestionali e anche da elaborazioni contabili <i>ex post</i>, basate su criteri di significatività, attendibilità e ragionevolezza.</p> <p>Ai comparti devono essere imputate poste economiche di ricavo da vendite e prestazioni solo nel caso in cui al singolo comparto siano attribuibili specifiche componenti tariffarie o specifici ricavi derivanti da prestazioni a corrispettivo non stabilito dall'Autorità, in caso contrario l'attribuzione dei valori economici potrà limitarsi ai costi della produzione e ad eventuali poste rettificative degli stessi quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.</p> <p>Per quanto concerne le poste patrimoniali viene richiesta la separazione per comparto per le immobilizzazioni materiali e immateriali e per le voci rilevanti al fine della determinazione del capitale circolante operativo netto</p>

ALLEGATO 2
SCHEMI DEI CONTI ANNUALI SEPARATI

I seguenti schemi hanno carattere puramente esemplificativo

Schema CE 1– Attribuzione dei costi diretti alle Attività, funzioni operative condivise e servizi comuni

	ATTIVITÀ				FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE				SERVIZI COMUNI				Valori non attribuiti	Totale	
	A	B	...	Z	Foc1	Foc2	..	FocN	Sc1	Sc2	...	ScN			
A) Valore della produzione:															
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;															
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;															
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;															
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;															
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.															
Totale.															
B) Costi della produzione:															
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	salvo che per la colonna del totale vanno riportati i consumi, che corrispondono agli acquisti +/- la variazione delle rimanenze (voce 11)														
7) per servizi;															
8) per godimento di beni di terzi;															
9) per il personale:															
a) salari e stipendi;															
b) oneri sociali;															
c) trattamento di fine rapporto;															
d) trattamento di quiescenza e simili;															
e) altri costi;															
10) ammortamenti e svalutazioni:															
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;															
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;															
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;															
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;															
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;															
12) accantonamenti per rischi;															
13) altri accantonamenti;															
14) oneri diversi di gestione.															
Totale.															
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).															
Transazioni interne tra Funz. operat. cond., tra servizi comuni															

Schema CE 2 – Attribuzione alle Attività dei costi delle funzioni operative condivise e dei servizi comuni

	ATTIVITÀ								Valori non attribuiti	Totale	Note
	A	%	B	%	...	%	Z	%			
A) Valore della produzione:											
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;											
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;											
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;											
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;											
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.											
Totale.		100		100		100		100			
B) Costi della produzione:											
COSTI DIRETTI											
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;											
7) per servizi;											
8) per godimento di beni di terzi;											
9) per il personale:											
a) salari e stipendi;											
b) oneri sociali;											
c) trattamento di fine rapporto;											
d) trattamento di quiescenza e simili;											
e) altri costi;											
10) ammortamenti e svalutazioni:											
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;											
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;											
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;											
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;											
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;											
12) accantonamenti per rischi;											
13) altri accantonamenti;											
14) oneri diversi di gestione.											
Totale costi diretti											
Transazioni interne tra attività											

sono quelli attribuiti alle attività nello schema 1

COSTI ATTRIBUITI DALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE											
Foc1											
Foc2											
...											
FocN											
Totale costi attribuiti dalle funzioni operative condivise											
COSTI ATTRIBUITI DAI SERVIZI COMUNI											
Sc1											
Sc2											
...											
ScN											
Totale costi attribuiti dai servizi comuni											
Totale costi della produzione		100		100		100		100			
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).											
C) Proventi e oneri finanziari:											
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;											
16) altri proventi finanziari											
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.											
17-bis) utili e perdite su cambi											
Totale (15 - 16 - 17+ - 17 bis).											
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:											
18) rivalutazioni											
19) svalutazioni											
Totale delle rettifiche (18 - 19).											
E) Proventi e oneri straordinari:											
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);											
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.											
Totale delle partite straordinarie (20 - 21).											
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);											
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;											
23) utile (perdita) dell'esercizio.											

Per ogni riga il totale deve corrispondere alla differenza A-B dopo le transazioni interne della rispettiva funzione operativa condivisa riportata nello schema 1

Per ogni riga il totale deve corrispondere alla differenza A-B dopo le transazioni interne del rispettivo servizio comune riportata nello schema 1

Queste componenti economiche non vengono attribuite

Schema SP - Stato patrimoniale

	ATTIVITÀ				FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE				SERVIZI COMUNI				Valori non attribuiti	Totale	
	A	B	...	Z	Foc1	Foc2	..	FocN	Sc1	Sc2	...	ScN			
ATTIVO:															
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.															
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:															
I - Immobilizzazioni immateriali:															
1) costi di impianto e di ampliamento;															
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;															
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;															
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;															
5) avviamento;															
6) immobilizzazioni in corso e acconti;															
7) altre.															
Totale.															
II - Immobilizzazioni materiali:															
1) terreni e fabbricati;															
2) impianti e macchinario;															
3) attrezzature industriali e commerciali;															
4) altri beni;															
5) immobilizzazioni in corso e acconti.															
Totale.															
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:															
1) partecipazioni in:															
a) imprese controllate;															
b) imprese collegate;															
c) imprese controllanti;															
d) altre imprese;															
2) crediti:															
a) verso imprese controllate;															
b) verso imprese collegate;															
c) verso controllanti;															
d) verso altri;															
3) altri titoli;															
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.															
Totale.															
Totale immobilizzazioni (B).															

ALLEGATO 3
SCHEMI DEI CONTI ANNUALI SEPARATI SEMPLIFICATI

I seguenti schemi hanno carattere puramente esemplificativo

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO PER SOGGETTI IN REGIME SEMPLIFICATO						
	ATTIVITÀ REGOLATA (1)	ATTIVITÀ NON REGOLATE (2)	FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE (3)	SERVIZI COMUNI	Valori non attribuiti	TOTALE (4)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni						
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semil.						
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni						
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi						
<i>a) sottovoce 1</i>						
<i>b) sottovoce 2</i>						
<i>c)sottovoce n</i>						
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (1+2+3+4+5)						
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
B1 - Costi diretti						
6) Acquisto materie prime						
6 bis) Acquisto di materie sussidiarie, di consumo e merci						
7) Per servizi						
<i>a) sottovoce 1</i>						
<i>b) sottovoce 2</i>						
<i>c)sottovoce n</i>						
8) Per godimento beni di terzi						
<i>a) sottovoce 1</i>						
<i>b) sottovoce 2</i>						
<i>c)sottovoce n</i>						
9) Per il personale						
10) Ammortamenti e svalutazioni						
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>						
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>						
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>						
11) Variazioni Rimanenze						
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti						

14) Oneri diversi di gestione						
TOTALE COSTI DIRETTI						

Costi attribuiti dalle funzioni operative condivise			- Tot. costi diretti			
Costi attribuiti dai servizi comuni				- Tot. costi diretti		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE						
Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)						
C) Proventi e oneri finanziari						
D) Rettifiche di valore attività finanziarie						
E) Proventi e oneri straordinari						
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)						
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate						
Utile (perdita) dell'esercizio						

- (1) nel caso l'impresa operi in più attività regolate va compilata una colonna per attività
- (2) nella colonna vanno inseriti i dati relativi a tutte le attività non soggette a regolazione
- (3) nel caso l'impresa operi con più funzioni operative condivise va compilata una colonna per ognuna di esse
- (4) la colonna totale deve quadrare col bilancio civilistico

ALLEGATO 4

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

I seguenti schemi hanno carattere puramente esemplificativo

Movimentazione delle immobilizzazioni delle attività regolate (1)								
Categoria di cespiti (2)	Valore iniziale (3)	Incrementi patrimoniali	Rivalutazioni diverse	Riclassificazioni	Dismissioni	Svalutazioni diverse	Ammortamenti	Valore finale (4)
Terreni e fabbricati								
Condotte stradali								
Derivazioni								
Misuratori								
Impianti diversi								
Altre imm. (5)								

- (1) Va compilato un prospetto per ogni attività regolata in cui opera l'impresa
 (2) L'elenco delle categorie di cespiti sarà adattato ai settori di applicazioni: quello riportato è puramente indicativo
 (3) Valore (netto) di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente
 (4) Valore (netto) di chiusura del bilancio dell'esercizio
 (5) Incluse le immobilizzazioni immateriali

82

	Valore lordo (6)	FA (7)	Valore netto (8)
Immobilizzazioni tecniche attività regolate (9)			
Immobilizzazioni attività non regolate			
Immobilizzazioni a bilancio (totali)			

- (6) valore lordo di chiusura dell'esercizio
 (7) valore del fondo ammortamento alla fine dell'esercizio
 (8) valore netto alla fine dell'esercizio
 (9) se l'impresa opera in più attività regolate va compilata una riga per ogni settore